Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 350

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 23 dicembre 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo **L. 250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che agli abbonati che non risulteranno in regola col pagamento del canone provvisorio per il 1981 — più volte richiesto — sarà interrotto l'invio della *Gazzetta Ufficiale*, senza ulteriore preavviso, alla fine del corrente anno.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la nomina del nuovo Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Il Presidente della Repubblica, con decreto in data 20 dicembre 1980, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'on. dott. Antonio Bisaglia dalla carica di Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con altro decreto in pari data, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica ha nominato l'on. dott. Filippo Maria Pandolfi, deputato al Parlamento, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(11426)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980, n. **870.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deli-

berazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 278, relativo alle scuole dirette a fini speciali della facoltà di medicina e chirurgia, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

Scuola di preparazione per tecnici di logopedia
(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 279. — E' istituita, ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una scuola speciale di preparazione per tecnici di logopedia che ha sede presso il reparto di audiofonologia della clinica otorinolaringoiatrica dell'Università.

Art. 280. — La durata del corso degli studi della scuola di preparazione per tecnici di logopedia è di tre anni.

L'indirizzo è teorico-pratico.

Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola è di quindici (cinque per anno di corso).

Art. 281. — Possono essere ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università o ad istituto di istruzione universitaria.

Gli aspiranti debbono, nei termini regolamentari, presentare apposita domanda diretta al rettore e corredata dai prescritti documenti e sostenere un esame di ammissione.

Le domande di iscrizione ad anni successivi al primo vanno presentate nei termini regolamentari.

Art. 282. — Alla scuola si accede previo esame di cultura generale su argomenti facenti parte dei normali programmi dei licei e degli istituti di istruzione secondaria con particolare riguardo alla parte dell'insegnamento di fisica acustica. La commissione giudicatrice viene nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia ed è composta dal direttore della scuola, presidente, e da due membri scelti fra professori di ruolo, incaricati e liberi docenti.

Art. 283. — Il direttore della scuola è il titolare della cattedra di clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Catania.

Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal rettore, su proposta del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia udito il direttore della scuola.

Art. 284. — L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. La data di inizio e termine delle lezioni sono di regola eguali a quelle fissate per l'anno accademico. Tali date, tuttavia, possono essere spostate per ragioni speciali, inerenti la natura dei corsi.

Art. 285. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

anatomia degli organi e dei sistemi audiofono-articolatori;
fisiologia degli organi e dei sistemi audiofono-articolatori;
elementi di fisica acustica e tecniche di fonometria;
psicologia generale;
elementi di fonetica e linguistica;
elementi di audiologia.

2° *Anno*:

foniatria (I corso);
tecniche di riabilitazione fonetica (I corso);
semeiotica foniatrica;
fonetica sperimentale;
psicologia del linguaggio;
tecniche audiometriche.

3° *Anno*:

foniatria (II corso);
tecniche di riabilitazione fonetica (II corso);
riabilitazione protesica;
neuropsichiatria infantile;
tecniche di psicomotricità;
psicopedagogia.

L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni, e dall'obbligo per gli allievi della frequenza ai fini dell'apprendimento per un periodo di tre anni nel reparto di audiofonologia della clinica otorinolaringoiatrica.

La frequenza viene comprovata dalla attestazione rilasciata dagli insegnanti sul libretto di iscrizione.

L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.

Art. 286. — Le commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri: il direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa. La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro insegnanti della scuola stessa o da altri docenti.

Ogni commissario ha a sua disposizione dieci punti. Gli esami di profitto, che consistono in prove teoriche e pratiche, si sostengono in unico gruppo di materie per ciascun anno di corso.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento, approvata dal direttore della scuola ed in una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice.

I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza della scuola, ma, se al secondo anno non sia loro riconosciuta la idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Agli allievi che avranno superato l'esame finale verrà rilasciato il diploma di tecnico di logopedia.

Art. 287. — Per essere ammessi a frequentare gli anni di corso successivi al primo, gli iscritti debbono aver superato gli esami dell'anno precedente. Alla fine del

terzo anno di corso, per essere ammessi all'esame di diploma, gli iscritti debbono aver superato tutti gli esami prescritti.

Art. 288. — *Gli esami di profitto e di diploma* si danno in due sessioni; la prima, estiva, ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda, autunnale, un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.

Art. 289. — Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta della direzione della scuola, approvata dal consiglio di facoltà, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi.

Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano così destinate ai sensi della legge 7 dicembre 1951, n. 1551:

tassa annuale di iscrizione .	L. 15.000
soprattassa annuale di esami . .	» 7.000
tassa erariale di diploma . .	» 6.000
tassa annuale di iscrizione per studenti fuori corso	» 8.000

Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con il provento delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici o privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1980
Registro n. 115 *Istruzione, foglio n.* 367

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1980, n. **871.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1743 e 26 marzo 1942, n. 328, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

I primi due commi dell'art. 56 relativi al corso di laurea in medicina e chirurgia sono sostituiti dai seguenti:

La facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia e la laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni, divisi in tre bienni.

La durata del corso degli studi per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria è di cinque anni, divisi in un biennio e in un triennio.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia.

L'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria verrà regolato da un esame di ammissione; il punteggio da attribuire nell'esame sarà così ripartito: il 30% sarà riservato al voto riportato dal candidato nell'esame di Stato di licenza della scuola secondaria superiore ed il 70% sarà riservato alla prova di esame di ammissione al corso di laurea con test a scelta multipla su argomenti di biologia generale, chimica fisica e matematica, secondo i programmi della scuola secondaria superiore.

Dopo l'art. 56, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Art. 57. — Sono insegnamenti fondamentali per la laurea in medicina e chirurgia quelli contemplati dallo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, titolo VII, facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 58 - *Laurea in odontoiatria e protesi dentaria.* — Il numero massimo degli allievi iscrivibili è di venti per anno di corso.

Sono insegnamenti fondamentali per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria:

Biennio:

1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale);

* 2) biologia generale applicata agli studi medici;

* 3) chimica;

* 4) chimica biologica;

5) farmacologia (semestrale);

* 6) fisica medica;

7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;

8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale);

9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;

10) istituzioni di anatomia e istologia patologica;
* 11) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia);
12) materiali dentari;
13) microbiologia (semestrale);
14) odontoiatria conservatrice (triennale - secondo, terzo e quarto anno);
15) patologia generale.

Triennio:

16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale - terzo e quarto anno);
17) clinica odontostomatologica (biennale - quarto e quinto anno);
18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale);
19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale - quarto e quinto anno);
21) parodontologia (biennale - quarto e quinto anno);
22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);
24) patologia speciale odontostomatologica;
25) pedodonzia (semestrale);
26) protesi dentaria (triennale - terzo, quarto e quinto anno);
27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale).

Insegnamenti complementari:

* 1) chirurgia maxillo-facciale;
* 2) dermatologia e venerologia (semestrale);
* 3) otorinolaringoiatria (semestrale);
* 4) statistica sanitaria;
altri insegnamenti complementari nel piano della facoltà sempre mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti segnati con asterisco sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la loro frequenza è obbligatoria.

Gli insegnamenti specificatamente odontostomatologici di ordine clinico comportano anche un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza, non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame.

Il tirocinio pratico, relativo ad ogni insegnamento clinico, deve prevedere da parte dei componenti dell'organico, una assistenza didattica adeguata al numero degli studenti.

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	*Se non si è superato l'esame di*:
Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico Patologia generale	Istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico; Chimica; Biologia generale applicata agli studi medici; Fisica medica;
Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico; Patologia generale;
Clinica odontostomatologica	Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria); Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica; Istituzioni di anatomia ed istologia patologica; Patologia speciale odontostomatologica; Chirurgia speciale odontostomatologica.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti tra i complementari ed aver, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso.

Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia).

Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente.

Per esercitare la professione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1980
Registro n. 115 *Istruzione, foglio n.* 365

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1980, n. **872.**

Modificazioni allo statuto della Società degli Steeple Chases d'Italia, in Roma.

N. 872. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, vengono approvate le modificazioni agli articoli 11, 20, 21 e 24 dello statuto della Società degli Steeple Chases d'Italia, in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1973, n. 129.

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1980
Registro n. 15 *Agricoltura, foglio n.* 321

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1980.

Aumento del fondo di dotazione e connessa modifica dello statuto dell'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, con sede in Roma;

Visto il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge 7 luglio 1980, n. 299;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto in data 26 marzo 1980;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, che ha espresso il proprio parere favorevole nella riunione del 17 settembre 1980;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 3, secondo comma, dello statuto dell'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, in conseguenza dell'aumento del fondo di dotazione da lire 8,5 miliardi a lire 10,5 miliardi, in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto, inizialmente di lire 500 milioni conferite dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e dalla Banca nazionale del lavoro, enti fondatori, ammonta a lire 10,5 miliardi per effetto di successivi conferimenti di ulteriori quote ed a seguito di nuove partecipazioni, risultando così costituito:

Comitato olimpico nazionale italiano, lire 1 miliardo;

Banca nazionale del lavoro, lire 1 miliardo;

Cassa depositi e prestiti, lire 2 miliardi;

Consorzio di credito per le opere pubbliche, lire 1 miliardo;

Istituto nazionale delle assicurazioni, lire 1 miliardo;

Monte dei Paschi di Siena, lire 1 miliardo;

Istituto bancario San Paolo di Torino, lire 1 miliardo;

Banco di Napoli, lire 1 miliardo;

Banco di Sicilia, lire 1 miliardo;

Banco di Sardegna, lire 500 milioni ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1980

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(11347)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1980.

Assegnazione alla regione Lazio della somma di lire 924.887.030 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel secondo programma triennale di edilizia scolastica.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 143/78, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 - primo provvedimento);

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 ed il bilancio di previsione per il triennio 1980-82;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79 — che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81 — il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 288, con il quale, fra l'altro, è stata assegnata alla regione Lazio la somma di lire 323.684.050, quale anticipo del 5% 1978, secondo programma triennale;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della pubblica istruzione, del 3 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio

n. 231, con il quale sono stati attribuiti alla regione Lazio i fondi di edilizia scolastica per il secondo programma triennale 1978-80;

Viste le dichiarazioni n. 2470, n. 3038 e n. 3033, rese in data 16 settembre 1980, dall'assessore competente della regione Lazio — ai sensi dell'art. 113 della legge n. 88/79 — con le quali si chiede il rimborso delle somme, rispettivamente, di L. 184.127.350, di lire 78.129.680 e di L. 179.860.630, già erogate per spese di progettazione e lavori eseguiti, relativamente al secondo triennio 1978-80;

Vista, inoltre, la dichiarazione n. 2890 del 4 settembre 1980, resa dall'assessore competente della regione Lazio, ai sensi dell'art. 113 della legge n. 88/79, con la quale si chiede l'erogazione della somma di lire 179.732.040, relativamente al secondo triennio 1978-80;

Viste le dichiarazioni n. 3192, n. 2893, n. 3194 e n. 1719 del 2 ottobre 1980, rese dall'assessore competente della regione Lazio, ai sensi del predetto art. 113 della legge n. 88/79, con le quali si chiede il rimborso delle somme, rispettivamente, di L. 55.632.360, di L. 20.569.100, di L. 180.971.000 e di L. 45.864.870, riguardanti lavori già eseguiti, compresi nel secondo programma triennale 1978-80;

Considerato che le sopra menzionate somme richieste dalla regione Lazio trovano copertura nei fondi disponibili, relativi al 1978, secondo programma;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Lazio è assegnata, per le finalità esposte in premessa, la somma di L. 924.887.030.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1980, in conto residui di stanziamento 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1980
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 37

(11211)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1980.

Autorizzazione al Mediocredito regionale della Puglia ad effettuare le operazioni di credito industriale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante nuove norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante nuove norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il quale dispone che i finanziamenti agevolati sono effettuati dagli istituti di credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la richiesta del Mediocredito regionale della Puglia di essere incluso tra gli istituti abilitati ad esercitare il credito agevolato previsto dal cennato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare il suddetto istituto ad effettuare i finanziamenti in questione con i benefici previsti per il settore industriale dal decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Decreta:

Il Mediocredito regionale della Puglia è autorizzato ad effettuare le operazioni di credito industriale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

L'istituto anzidetto effettuerà le operazioni di cui sopra nell'osservanza delle norme di legge e di statuto che ne regolano l'attività.

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(11326)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1980.

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dall'ospedale specializzato provinciale « Saverio Aloigi Luzzi » di Pratolino.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza, in data 15 settembre 1980, con la quale l'ospedale specializzato provinciale « Saverio Aloigi Luzzi » di Pratolino (Firenze) chiede la sospensione della riscossione del carico di imposta complementare di rivalsa, ricchezza mobile categoria C/2 rivalsa e maggiorazione per prolungata rateazione, per l'anno 1973, ammontante complessivamente a L. 31.246.507, iscritto nei ruoli emissione settembre 1975, adducendo di non poter corrispondere in unica soluzione detto rilevante importo per indisponibilità di liquido conseguente alla tardiva erogazione da parte dello Stato delle sovvenzioni spettantegli in base alle vigenti disposizioni di legge;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Firenze, valutate le circostanze addotte, ha espresso parere favorevole alla concessione di una rateazione, in quanto, trattandosi di ente morale di diritto pubblico che svolge un importante servizio di assistenza sanitaria, sussiste la necessità di garantire lo svolgimento del servizio stesso;

Rilevato che la richiesta di sospensione della riscossione, tenuto conto di quanto esposto nell'anzidetta istanza dall'ente ospedaliero in questione circa la propria situazione economico-finanziaria, non può trovare accoglimento e che, d'altra parte, la concessione di una dilazione di pagamento si ritiene possa consentire allo stesso di assolvere senza aggravio eccessivo il proprio debito di imposta;

Considerato che per l'adozione di quest'ultimo provvedimento sussistono le condizioni previste dal terzo comma introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il pagamento del carico tributario, ammontante complessivamente a L. 31.246.507 dovuto dall'ospedale specializzato provinciale « Saverio Aloigi Luzzi » è ripartito in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di febbraio 1981, con l'applicazione degli interessi di cui allo art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica numero 602, e successive modificazioni.

L'intendente di finanza di Firenze è incaricato della esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(11350)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1980.

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla società di fatto Migliorini e Tilli, in Pelago.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza, in data 10 settembre 1980, con la quale la società di fatto Migliorini e Titti, con sede in Pelago (Firenze), chiede la sospensione della riscossione del residuo carico d'imposta sul reddito delle persone fisiche (ritenute alla fonte) afferente gli anni 1976 e 1977 e relativi interessi e soprattasse, per l'ammontare complessivo di L. 33.914.982, iscritto nel ruolo speciale posto in riscossione alla scadenza di settembre 1980, adducendo che non è attualmente in grado di assolvere in unica soluzione l'obbligazione tributaria e che una eventuale prosecuzione delle procedure esecutive esattoriali, volte al recupero del suddetto importo, potrebbe compromettere l'equilibrio finanziario della società con il rischio della chiusura dell'opificio e con conseguente licenziamento di tutte le maestranze;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Firenze ha espresso parere favorevole alla concessione della chiesta sospensione, in quanto risulta comprovata la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive della società Migliorini e Tilli;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del quinto comma introdotto nell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 4 della legge n. 46, concernente la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi in presenza delle particolari condizioni previste nell'ultimo comma introdotto nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della stessa legge n. 46;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Decreta:

La riscossione del carico tributario, ammontante a L. 33.914.982, iscritto a ruolo a nome della società di fatto Migliorini e Tilli, con sede in Pelago, è sospesa per un periodo di dodici mesi.

L'intendente di finanza di Firenze, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società ai sensi dell'ultimo comma introdotto nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46.

A garanzia del credito erariale, l'esattore manterrà in vita gli atti esecutivi cautelari sui beni mobili e strumentali della società.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(11352)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto chemioterapico italiano, con sede e stabilimento in S. Grato e ufficio in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 dicembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Istituto chemioterapico italiano, con sede e stabilimento in S. Grato (Lodi) e ufficio in Milano;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto chemioterapico italiano, con sede e stabilimento in S. Grato (Lodi) e ufficio in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 agosto 1980 al 22 febbraio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11363)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 7 novembre 1980. Legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni. Progetto straordinario per la regione Calabria.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante norme in materia di occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, numero 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Visto, in particolare, l'art. 26-*bis*, quarto comma, del decreto-legge n. 351/78, il quale stabilisce che le regioni possono avvalersi, per la predisposizione di progetti formativi, finalizzati all'occupazione giovanile nei territori meridionali, dell'apporto tecnico del Centro di formazione e studi (Formez);

Vista la propria delibera del 14 maggio 1979, con la quale, tra l'altro, nel ripartire alle regioni i fondi recati dalla sopraindicata normativa sono stati assegnati 40 miliardi di lire alla regione Calabria per la realizzazione di un piano straordinario di occupazione giovanile, in considerazione della delicata e difficile situazione economica della regione;

Considerato che nella seduta del 14 maggio 1979 il CIPE ha preso atto di quanto comunicato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale circa la predisposizione da parte del Formez di progetti formativi finalizzati all'occupazione giovanile nelle regioni meridionali;

Tenuto conto che la regione Calabria ha approvato con delibera della giunta regionale n. 5325 del 22 dicembre 1979 il piano elaborato dal Formez per la stessa regione;

Vista la propria delibera dell'11 gennaio 1980, con la quale è stato finanziato limitatamente all'assegnazione di lire 40 miliardi effettuata per la realizzazione di un progetto straordinario nella regione Calabria il progetto straordinario di occupazione giovanile elaborato dal Formez per la regione Calabria, impegnando altresì la stessa regione ad apportare alcune modifiche al progetto;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica esperita dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla rielaborazione del suddetto progetto, approvata con delibera della giunta regionale della Calabria n. 2182 del 24 giugno 1980;

Visto che la nuova formulazione comporta l'occupazione di 3.155 giovani per una spesa complessiva di 40 miliardi di lire, prevedendo altresì la costituzione di un fondo di riserva di lire 10.850.956.969;

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

E' approvata la nuova formulazione del progetto straordinario del Formez per la regione Calabria, secondo la ripartizione di spesa risultante dall'allegata cartella.

Roma, addì 7 novembre 1980

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

PROGETTI	Trattamento economico giovani	Formazione professionale	Spese generali 10 %	Fondo riserva	Totale progetto
Servizi socio-sanitari	7.463.312.304	463.848.000	792.716.030	3.255.287.000	11.975.163.334
Turismo sociale	1.824.069.312	120.480.000	194.454.931	802.970.800	2.941.975.043
Cooperazione	2.530.581.360	150.600.000	268.118.136	1.101.372.000	4.050.671.496
Artigianato	3.219.629.040	210.840.000	343.046.904	1.410.624.300	5.184.140.244
Controllo prezzi	853.986.996	52.710.000	90.669.700	374.358.000	1.371.724.696
Informatica	1.757.133.600	100.400.000	185.753.360	759.567.000	2.802.853.960
Beni culturali:					
Centri storici	1.600.155.648	108.432.000	170.858.765	699.886.800	2.579.333.213
Agricoltura:					
Lavor. sistem. terr.	1.447.305.300	97.980.000	154.519.530	634.781.000	2.334.495.830
Fecondaz. artific.	533.432.520	35.140.000	56.857.252	238.721.100	864.150.872
Trasform. ortofrutt.	807.399.576	51.204.000	85.860.358	358.081.600	1.302.545.534
Agriturismo	908.008.200	60.240.000	96.824.820	504.569.500	1.569.642.520
Acquicoltura	1.150.421.448	77.308.000	122.772.945	336.379.700	1.686.882.093
Antiparassitari	178.592.784	12.048.000	19.064.078	86.807.734	296.512.596
Potatura olivo	446.481.960	30.120.000	47.660.196	200.742.700	725.004.856
Censim. sched. viticol.	194.809.980	12.550.000	20.735.998	86.807.735	314.903.713
Totale	24.915.320.028	1.583.810.000	2.649.913.003	10.850.956.969	40.000.000.000

(11331)

Deliberazione 7 novembre 1980. Legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni. Proroghe dei contratti stipulati dalle amministrazioni statali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante norme per l'occupazione giovanile e il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, che autorizza la proroga dei contratti fino al 30 giugno 1980;

Visto l'art. 26-*octies* della citata legge n. 33 del 1980 che autorizza il Ministro del tesoro ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, anche con residui, tra le ripartizioni effettuate dal CIPE in relazione a modifiche disposte dal CIPE medesimo;

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 286, che proroga ulteriormente fino al 31 dicembre 1980 i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, già scaduti o che vengano a scadenza entro tale data, prevedendo per tale periodo l'utilizzazione dei giovani a tempo pieno;

Viste le proprie delibere del 3 agosto 1977 e del 30 novembre 1977 con le quali si era provveduto a stanziare fondi per il settore privato;

Vista la proprio delibera dell'11 luglio 1980, con la quale si e disposto la utilizzazione di parte degli stanziamenti residui a valere sui fondi della legge n. 285 del 1977;

Considerato che le somme attribuite ai settori privati non verranno completamente utilizzate;

Tenuto conto dei maggiori oneri derivanti dalle proroghe stabilite nella richiamata normativa per le amministrazioni dello Stato;

Considerati inoltre i maggiori oneri conseguenti all'utilizzazione dei giovani a tempo pieno per i contratti che vengono a scadere tra il 30 giugno e il 31 dicembre 1980;

Viste le richieste di integrazione presentate dalle amministrazioni statali di cui alla nota del Ministero del lavoro n. 2771 del 15 ottobre 1980;

Ritenuta la necessità di assicurare la copertura dei finanziamenti per le amministrazioni che ne hanno fatto richiesta;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

All'onere di L. 5.662.500.327 derivante dalla realizzazione delle proroghe dei contratti stipulati, ai sensi della normativa richiamata, dalle amministrazioni statali di cui alle premesse e dagli aumenti retributivi richiesti dagli Istituti di previdenza, si provvede con il ricorso, ad esaurimento alle disponibilità del fondo di L. 20.000.000.000 destinato al finanziamento delle agevolazioni a favore delle imprese per l'assunzione dei giovani nei settori produttivi.

Il riparto della somma suddetta è realizzato nel modo seguente:

1) Ministero dell'interno — servizi amministrativi contabili . .	L. 4.923.180.000
2) Ministero del tesoro — amministrazione generale tesoro	» 10.000.000
3) Ministero dei trasporti — aviazione civile . . .	» 215.000.000
4) Presidenza del Consiglio dei Ministri — scuola superiore della pubblica amministrazione	» 8.500.000
5) Ministero del tesoro — istituti di previdenza	» 505.820.327

Roma, addì 7 novembre 1980

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
LA MALFA

(11333)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Vis Sorgente del Ciliegio » di Carpineti

Con decreto 25 novembre 1980, n. 2089, la società Invest S.p.a., in Bebbio di Carpineti (Reggio Emilia), è stata autorizzata alla vendita, fino al 31 ottobre 1983, dell'acqua minerale naturale denominata « Vis Sorgente del Ciliegio ».

Detta acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti a base di cloruro di polivinile Solvic Benvic PEB 615 e Dorlyl FC 33, della capacità di 1500 ml e in contenitori di cartone Combibloc della capacità di 500 e 1000 ml.

Al decreto è allegato un esemplare delle etichette con le quali saranno contrassegnati i recipienti.

(11334)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Rettifica di decreto riguardante il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Chioggia.

Con decreto 15 ottobre 1980 del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, è stato rettificato nella superficie il precedente provvedimento di sclassifica del 3 maggio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 in data 13 luglio 1976, nel senso che l'area esclusa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, ubicata in Sottomarina di Chioggia, ha una superficie di mq 2620 ed è riportata in catasto al foglio n. 26 del C.C. di Chioggia, mappale 3694 (ex 2054/b).

(11291)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Centro cooperative macchine agricole - Ce.Co.M.A. - Mons. Giuseppe Mattara a r.l. », in Vedelago.

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1980 il dott. Francesco Saija è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Centro cooperative macchine agricole - Ce.Co.M.A. - Mons. Giuseppe Mattara a r.l. », in Vedelago (Treviso), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in sostituzione del dottor Bruno Vantaggiato.

(11335)

MINISTERO DEL TESORO

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 15

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 mod. 241 D.P. — Data: 1° febbraio 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Mantova. — Intestazione: Bellintani Carlo presso la Cassa di risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, sede di Ostiglia. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 3. — Capitale: L. 70.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(11067)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 247

Corso dei cambi del 18 dicembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	945,55	945,55	945,65	945,55	945,50	945,50	945,45	945,55	945,55	945,50
Dollaro canadese .	783,60	783,60	784 —	783,60	783,44	783,55	783,15	783,60	783,60	783,55
Marco germanico .	475 —	475 —	475,24	475 —	475,20	475 —	474,85	475 —	475 —	475 —
Fiorino olandese	437,55	437,55	437,50	437,55	437,02	437,50	437,12	437,55	437,55	437,50
Franco belga .	29,495	29,495	29,5150	29,495	29,47	29,50	29,4950	29,495	29,495	29,45
Franco francese	204,99	204,99	205,20	204,99	204,96	204,90	205 —	204,99	204,99	204,95
Lira sterlina .	2197 —	2197 —	2194 —	2197 —	2194,97	2197 —	2195,90	2197 —	2197 —	2197 —
Lira irlandese	1767,50	1767,50	1766 —	1767,50	1770,92	—	1769 —	1767,50	1767,50	—
Corona danese . .	154,86	154,86	154,80	154,86	154,70	154,85	154,88	154,86	154,86	154,80
Corona norvegese .	181,95	181,95	181,70	181,95	181,83	181,90	181,88	181,95	181,95	181,90
Corona svedese . .	213,05	213,05	213 —	213,05	212,99	213,05	212,90	213,05	213,05	213 —
Franco svizzero	520,95	520,95	522,50	520,95	521,74	520,90	521,65	520,95	520,95	520,90
Scellino austriaco .	66,923	66,923	67,05	66,923	66,98	66,90	67 —	66,923	66,923	66,90
Escudo portoghese	17,90	17,90	17,67	17,90	17,62	17,90	17,60	17,90	17,90	17,90
Peseta spagnola	11,824	11,824	11,81	11,824	11,820	11,80	11,8270	11,824	11,824	11,80
Yen giapponese .	4,518	4,518	4,50	4,518	4,515	4,50	4,5220	4,518	4,518	4,50

Media dei titoli del 18 dicembre 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	61,400
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	91,200
» 5,50 % » » 1968-83 .	87,200
» 5,50 % » » 1969-84 .	83,250
» 6 % » » 1970-85 .	80,825
» 6 % » » 1971-86 .	76,700
» 6 % » » 1972-87 .	73,600
» 9 % » » 1975-90 .	75,950
» 9 % » » 1976-91 .	77,100
» 10 % » » 1977-92 .	85 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	78 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81 .	99,750
» » » » 1- 7-1979/81 .	99,675
» » » » 1-10-1979/81 .	99,350
» » » » 1-12-1979/81 .	99,350
» » » » 1- 5-1979/82 .	98 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82 .	98,250
» » » » 1-10-1979/82 .	97,950
» » » » 1- 1-1980/82 .	98,450
» » » » 1- 3-1980/82 .	98,200
» » » » 1- 5-1980/82 .	98,150
» » » » 1- 6-1980/82 .	98,150
» » » » 1- 7-1980/82 .	98,750
» » » » 1- 1-1980/83 .	98,250
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981 .	99,725
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982 .	88,850
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 .	95,975
» » » 12 % 1- 4-1982 .	95,[illegible]25
» » » 12 % 1-10-1983 .	91,725
» » » 12 % 1- 1-1984 .	91,500
» » » 12 % 1- 4-1984 .	91,925
» » » 12 % 1-10-1984 .	91,775
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	89 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 dicembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	945,50
Dollaro canadese	783,375
Marco germanico	474,925
Fiorino olandese	437,335
Franco belga	29,495
Franco francese	204,995
Lira sterlina	2196,45
Lira irlandese	1768,25
Corona danese	154,87
Corona norvegese	181,915
Corona svedese	212,965
Franco svizzero	521,3[illegible]
Scellino austriaco	66,961
Escudo portoghese	17,75
Peseta spagnola	11,825
Yen giapponese	4,52

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a trentasei posti di agente di cambio presso la borsa valori di Milano

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio, e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, fa obbligo all'Amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna borsa valori il concorso ad agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Considerato che l'ultimo concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Milano è stato bandito con decreto ministeriale 11 gennaio 1977;

Considerato che risultano attualmente vacanti trentasei posti nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Milano;

Vista la proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a 36 (trentasei) posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Milano.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e sottoscritta dal candidato, dovrà essere presentata o fatta pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice, presso l'ufficio del commissario di borsa della borsa valori di Milano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione, che dovrà essere indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XIII, i candidati dovranno indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita, il proprio domicilio e l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà inoltre contenere l'elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dalla competente autorità comunale;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla competente camera di commercio;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali o diplomi di laurea equiparati, in originale o in copia autenticata dal notaio;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di borsa, in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopra specificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio a cessare dalle altre attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Milano;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio di Milano della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i)* dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quelli richiesti all'art. 3, lettera *i)*, del presente bando.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio competente, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, nel quale dovrà essere indicata la durata delle predette attività.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia ancora stato rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

I candidati che intendono fruire di tali benefici dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso, la qualifica posseduta, allegando il documento idoneo a comprovarla, in conformità delle vigenti disposizioni di legge concernenti le diverse categorie di beneficiari.

La commissione esaminatrice potrà assegnare un termine per regolarizzare il documento presentato, o per sostituirlo con quello prescritto, e potrà altresì consentire che tale documento sia presentato anche dopo il termine di cui all'art. 2 del

presente decreto, ma comunque non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice, a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di 100 e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonché per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di uguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, e loro notificati in tempo utile, ad una prova di idoneità.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonché le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito, nella prova di esame, una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati dal sostenere detto esame, qualora ne facciano richiesta per iscritto, e in tal caso verranno loro attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c*), primo comma del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse, per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati, per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituti di credito, per almeno un quinquennio;

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c*), *d*), ed *e*) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme sopra indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni, o per mancanza, ovvero per parità di titolo di natura combattentistica, la preferenza medesima sara determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro, che l'approverà con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria, la commissione invierà tutti i documenti del concorso e i verbali delle riunioni tenute.

Art. 12.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1980
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 268

(11356)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Lucca

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 gennaio 1979, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Lucca;

Visto il decreto ministeriale in data 19 maggio 1980, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n 851, 9 agosto 1954, n. 748, 8 giugno 1962, n. 604, 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Lucca, nell'ordine appresso indicato:

1) Simini Giuseppe	punti	96,052	su 132
2) Boianelli Fernando	»	94,74	»
3) Centonze Gaspare	»	92,840	»
4) Vacirca Salvatore	»	91,338	»
5) Zaccardi Leonzio	»	88,268	»
6) Porcile Luciano	»	85,000	»
7) Scotto Michele	»	84,622	»
8) D'Angelo Domenico	»	84,104	»
9) Circosta Lorenzo	»	83,267	»
10) De Stefano Vincenzo	»	82,545	»
11) Lauletta Angelo	»	82,454	»
12) Battista Vitantonio	»	82,032	»
13) Armocida Elio	»	81,602	»
14) Labriola Antonio	»	81,100	»
15) Patriarca Emilio	»	79,933	»
16) Giacomelli Alvaro	»	79,930	»
17) Visone Aniello	»	78,845	»
18) Mangiapane Antonino	»	78,287	»
19) Recchia Ezio	»	78,177	»
20) Guido Pasquale	»	77,698	»
21) Pavia Aldo	»	77,648	»
22) Ciccone Saverio	»	76,563	»
23) Strano Giuseppe	»	76,526	»
24) Pompeo Luigi	»	75,650	»
25) Bianchini Virginio	»	74,984	»
26) Marazzina Felice	»	74,750	»
27) Pazzaglia Mario	»	74,738	»
28) Bova Antonino	»	74,400	»
29) Gianfranchi C. Ruggero	»	74,104	»
30) Famiglietti Giuseppe	»	74,050	»
31) Augurio Garibaldi	»	73,983	»
32) Colangelo Salvatore	»	73,795	»
33) Incandela Francesco	»	73,684	»
34) Mita Antonio	»	73,577	»
35) Pace Antonino	»	73,500	»
36) Passeri Sergio	»	73,365	»
37) Russo Alesi Domenico	»	73,150	»
38) Silvestri Boris	»	72,952	»
39) Chindamo Giuseppe	»	72,797	»
40) Zagordo Cosimo	»	72,778	»
41) Falciglia Antonio	»	72,652	»
42) Conte Antonio	»	72,013	»
43) Lo Martire Stelio	»	71,997	»
44) Pesente Elio	»	71,976	»
45) Di Caprio Salvatore	»	70,866	»
46) Converti Carlo	»	70,766	»
47) Aprile Pietro M.	»	70,527	»

48) Salari Giuseppe	punti 70,436	su 132
49) Onofri Ermanno	» 70,382	»
50) Muriana Giuseppe	» 70,072	»
51) Narducci Fiorenzo	» 69,448	»
52) Pira Giacomo	» 69,300	»
53) Faillace Peppino	» 68,926	»
54) Barbero Angelo	» 68,450	»
55) Scorza Saverio	» 68,446	»
56) Gigliotti Giovanni	» 66,822	»
57) Tabarrini Agostino	» 66,818	»
58) Patriarca Mario	» 66,520	»
59) Rampelli Vincenzo	» 66,316	»
60) Luchetti Loreto	» 66,033	»
61) Marzola Uber	» 66,000	»
62) Pelagalli Vittorio	» 65,902	»
63) Magoni Beniamino	» 65,599	»
64) Zaffanella Aldo	» 65,538	»
65) Nitti Gabriele	» 64,905	»
66) Santoro Pasquale	» 64,760	»
67) Petrolo Ettore	» 64,454	»
68) Famiglietti Mario	» 64,366	»
69) Marinelli Gaspero	» 64,240	»
70) Ladogana Raffaele	» 63,782	»
71) De Felice Renato	» 62,314	»
72) Rebecchi Renzo	» 61,886	»
73) Peralta Antonio	» 61,166	»
74) Addario Mauro	» 61,090	»
75) Liotti Francesco	» 60,666	»
76) Bruno Carmelo	» 60,500	»
77) Costardi Felice	» 59,516	»
78) Mangiameli Sebastiano	» 58,000	»
79) Rademoli Armando	» 57,545	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1980

p. *Il Ministro*: CORDER

(11245)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nel comune di Venezia

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 luglio 1979 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Venezia;

Visto il decreto ministeriale in data 27 novembre 1980 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Venezia, nell'ordine appresso indicato:

1) D'Ancona Antonio	punti 128,025	su 150
2) Maroni Lino	» 123,000	»
3) Bay Piero Giuseppe	» 117,787	»
4) Antinori Giovanni	» 113,498	»
5) Cerutti Gianfranco	» 111,892	»
6) Zoia Mario	» 111,580	»
7) Rava Beniamino	» 108,673	»
8) Maiorana Giulio	» 108,638	»
9) Sevieri Enzo	» 107,078	»
10) Piizzi Tommaso	» 106,432	»
11) Boianelli Fernando	» 105,740	»
12) Bruschi Vinicio	» 105,395	»
13) Mignone Pasquale	» 104,347	»
14) Simini Giuseppe	» 104,052	»
15) Rodighiero Renato	» 101,900	»
16) Di Bennardo Carmelo	» 100,326	»
17) Battista Vitantonio	» 98,032	»
18) Lazzano Giuseppe	» 87,840	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1980

p. *Il Ministro*: CORDER

(11246)

OSPEDALE CIVILE DI LA MADDALENA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in La Maddalena (Sassari).

(4340/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine di presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in La Maddalena (Sassari).

(4341/S)

OSPEDALE CIVILE « G. G. GENTILONI » DI FILOTTRANO

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Filottrano (Ancona).

(4369/S)

OSPEDALE CIVILE « V. EMANUELE II » DI ATESSA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Atessa (Chieti).

(4370/S)

OSPEDALE DEI POVERI INFERMI DI CEVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceva (Cuneo).

(4334/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIUSEPPE CALASANZIO » DI ISILI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Isili (Nuoro).

(4329/S)

REGIONE UMBRIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE DELL'ORVIETANO, IN ORVIETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero di Orvieto

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero di Orvieto, a:

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria (a tempo definito);

un posto di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'U.S.L. in Orvieto (Terni).

(4330/S)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 9, IN REGGIO EMILIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario psichiatra (per titoli ed esami);

due posti di assistente medico psichiatra (per titoli scientifici e pratici).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Reggio Emilia.

(4333/S)

OSPEDALE « S. SALVATORE » DE L'AQUILA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di virologia;

un posto di aiuto della divisione di malattie infettive;

un posto di aiuto del servizio di medicina nucleare;

un posto di assistente del centro sociale per gli stati dismetabolici di natura nefrologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in L'Aquila.

(4336/S)

OSPEDALE « AIUTO MATERNO » DI PALERMO

Aumento, da tre a sei, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad assistente di anestesia e rianimazione (il numero dei posti è elevato da tre a sei).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Palermo.

(4339/S)

OSPEDALE CIVILE « F. FERRARI » DI CASARANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di cardioreumatologia;

un posto di primario e due posti di assistente di chirurgia pediatrica;

un posto di aiuto e tre posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente di istologia e anatomia patologica;

due posti di assistente di pronto soccorso;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Casarano (Lecce).

(4331/S)

OSPEDALE CIVILE DI SACILE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sacile (Pordenone).

(4332/S)

OSPEDALE CIVILE DI SASSUOLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto del servizio di radiologia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Sassuolo (Modena).

(4337/S)

OSPEDALE INFANTILE « REGINA MARGHERITA » DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di pediatria;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di anatomia patologica;

due posti di assistente di nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino.

(4335/S)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario pediatra addetto alla divisione di ematologia e coagulopatie;

un posto di assistente pediatra addetto alla divisione infettivi prima;

un posto di assistente pediatra addetto alla divisione infettivi seconda.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(4326/S)

OSPEDALE CIVILE DI CETRARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di chirurgia;

due posti di assistente del servizio trasfusionale;

due posti di assistente del servizio di radiologia;

un posto di collaboratore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cetraro (Cosenza).

(4328/S)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1980, n. **56**.

Acconti al personale regionale sul trattamento economico derivante dal rinnovo contrattuale relativo al triennio 1979-81.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 10 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale regionale sono concessi la somma contemplata al successivo art. 2 e gli acconti di cui al successivo art. 3 e alla tabella allegata, sul trattamento economico derivante dal contratto relativo al triennio 1979-81.

A contratto definito ed introdotto con legge nell'ordinamento regionale, si procede ai conguagli positivi e negativi a favore e, rispettivamente, a carico del personale.

Art. 2.

Al personale regionale è concessa, per l'anno 1979 e per un sola volta, la somma lorda di lire 120.000 pro-capite.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1980, al personale regionale sono concessi gli aumenti lordi mensili di retribuzione previsti nella allegata tabella.

Art. 4.

Le somme di cui al precedente articolo sono da computare a tutti gli effetti nel trattamento di previdenza e quiescenza.

Le somme medesime sono corrisposte in quanto competa lo stipendio e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio.

Art. 5.

Le somme e gli aumenti di retribuzione di cui alla presente legge non spettano al personale regionale destinatario delle clausole di diversi accordi nazionali di categoria aventi validità nel triennio 1979-81.

Art. 6.

Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 4.500.000.000 che sarà iscritta in termini di competenza e di cassa in aumento degli stanziamenti del cap. 25211 del bilancio di previsione regionale per l'anno medesimo.

All'onere di lire 4.500.000.000 derivante dalla suddetta autorizzazione di spesa si farà fronte riducendo di pari importo gli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 28001 del bilancio di previsione regionale per l'anno 1980.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 14 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'11 giugno 1980.

ALLEGATO

Tabella concernente acconti al personale regionale sul trattamento economico derivante dal rinnovo contrattuale relativo al triennio 1979-81, *decorrenti dal* 1° *gennaio* 1980.

Livello	Importo
primo	45.000
secondo	45.000
terzo	50.000
quarto	50.000
quinto	55.000
sesto	55.000
settimo	65.000
ottavo	95.000

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1980, n. **57**.

Norme per l'edificazione delle zone terremotate del Reatino.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 10 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Finalità

La presente legge si applica nei comuni terremotati del Reatino considerati dalle leggi regionali n. 87 e n. 88 del 17 novembre 1979 ed in quelli successivamente compresi nei decreti del presidente della giunta regionale di cui all'art. 10, secondo comma, della legge regionale 17 novembre 1979, n. 87, ed è finalizzata al restauro ed alla ricostruzione dei fabbricati destinati ad abitazione, a ricovero del bestiame, nonchè di quelli necessari per la conduzione del fondo, danneggiati da eventi sismici

Art. 2.

Procedure

I comuni di cui all'art. 1 sono autorizzati ad individuare nel loro territorio zone da destinare all'edificazione di fabbricati ad uso di abitazione, per il ricovero del bestame e per la conduzione dei fondi agricoli e per altri usi produttivi necessari per la ricostruzione degli abitati e degli altri complessi produttivi distrutti in conseguenza degli eventi sismici

Quando il comune sia munito di strumento urbanistico approvato, la individuazione di cui al comma precedente ha natura ed effetti di variante.

Quando il comune non sia munito di strumento urbanistico approvato, la individuazione di cui al primo comma ha natura ed effetti di deroga alle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

La delibera del consiglio comunale con cui si procede alla individuazione di cui al primo comma deve contenere una relazione tecnica ed indicare:

a) la rete viaria e le aree per parcheggio pubblico;

b) le aree per il verde ed i servizi pubblici, nel rispetto degli standards stabiliti nel decreto interministeriale 1° aprile 1968, *n.* 1444;

c) la densità territoriale massima da applicarsi nel comprensorio e gli indici di fabbricabilità fondiaria;

d) le norme tecniche di attuazione.

La delibera suddetta è soggetta a pubblicazione per quindici giorni interi e consecutivi e ad osservazioni da parte di privati ed enti da presentarsi nei successivi quindici giorni, sulle quali delibera il consiglio comunale senza indugio.

La delibera medesima è soggetta ad approvazione regionale la quale si intende concessa quando decorrano senza provvedimento quarantacinque giorni dalla data in cui gli atti siano pervenuti nella loro interezza all'assessorato regionale all'urbanistica ed assetto del territorio.

Art. 3.
Provvedimenti comunali

I comuni di cui all'art. 1 provvedono con delibera del consiglio comunale ad identificare le zone del proprio territorio, colpite da eventi sismici, alle quali si applichino le disposizioni di cui ai successivi articoli 5, 6 e 7 determinando altresì i limiti di ampliamento delle cubature entro i massimi stabiliti nella presente legge con riferimento alle tipologie edilizie preesistenti e alle necessità della conduzione dei fondi.

La delibera di cui al precedente comma diviene esecutiva con l'espletamento del controllo da parte del competente comitato.

Art. 4.

Le delibere di cui ai precedenti articoli 2 e 3 possono essere adottate nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.
Interventi di restauro, ristrutturazione e ricostruzione

Per i fabbricati danneggiati dal sisma da restaurare, ristrutturare e ricostruire, che non ricadano in zone agricole, i comuni, previa la identificazione di cui al precedente art. 3, possono consentire un aumento dell'attuale cubatura, non superiore al venti per cento, per provvedere all'adeguamento agli standards edilizi ed alla dotazione di servizi igienici.

La norma di cui al precedente comma non si applica al centro storico ed alle zone del comune di Rieti soggette a piano particolareggiato.

Per i fabbricati considerati beni culturali vincolati ai sensi della legge n. 1497 del 1939 sono consentiti soltanto interventi di consolidamento, di restauro e di ripristino delle forme originarie.

Art. 6.
Abitazioni in zone agricole

Per i fabbricati, danneggiati dal sisma, destinati ad abitazione ricadenti nel territorio classificato dagli strumenti urbanistici ad uso agricolo, secondo il decreto ministeriale 2 aprile 1968, i comuni previa la identificazione di cui al precedente art. 3, possono consentire interventi di riparazione, ristrutturazione e ricostruzione con incremento della cubatura, ivi compresi i locali accessori per la conduzione del fondo, fino ad un massimo di 800 metri cubi, compresa la cubatura preesistente sul fondo, se il fabbricato è costituito da una sola unità immobiliare, ed a 1.200 metri cubi, se costituito da due o più unità immobiliari.

In quest'ultimo caso l'aumento di cubatura è ripartito in parti uguali tra le diverse unità immobiliari a meno di un diverso accordo legalmente pattuito tra i richiedenti.

Per i fabbricati da ricostruire di cui al comma precedente, purchè sia demolita l'abitazione danneggiata, è consentita per ragioni igieniche, morfologiche del terreno, ambientali e per la presenza di servizi pubblici, una diversa localizzazione sulla medesima particella di terreno od altre contigue. Sono escluse le zone boscate, ancorchè percorse dal fuoco, salvo le radure prive di alberi e fornite di strade, semprechè la costruzione non comporti abbattimento di piante. La superficie coperta dalla abitazione ricostruita, nel rispetto delle altre prescrizioni del regolamento edilizio vigente nel comune, non può superare, comunque, il trenta per cento della superficie del lotto disponibile.

Art. 7.
Manufatti al servizio dell'agricoltura

Per la ripartizione, ristrutturazione e ricostruzione degli ambienti, danneggiati dal sisma, destinati al ricovero del bestiame, alla conduzione del fondo ed alla produzione agricola, compresi o esterni ai fabbricati di abitazione, è consentito un aumento di cubatura non superiore al 50 per cento di quella precedente, semprechè il nuovo fabbricato sia separato da quello di abitazione.

Per l'adeguamento alle esigenze igenico-sanitarie delle opere da ricostruire destinate al ricovero del bestiame è consentita una diversa localizzazione sulla medesima particella di terreno o altra contigua a quella sulla quale insisteva il fabbricato demolito. Sono escluse le zone boscate, ancorchè percorse dal fuoco, salvo radure prive di alberi e fornite di viabilità, e semprechè la costruzione non comporti abbattimento di piante.

Art. 8.
Richiesta di concessione

I richiedenti la concessione edilizia di cui agli articoli precedenti presenteranno gli elaborati di progetto contemporaneamente al comune, all'assessorato all'urbanistica della Regione, nel caso di zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al genio civile di Rieti, che rimetteranno il parere al comune stesso, entro quarantacinque giorni dal ricevimento del progetto. Decorso tale termine senza che il genio civile di Rieti e l'assessorato all'urbanistica abbiano emesso il parere, il comune assume le propric determinazioni in merito alla concessione edilizia.

Art. 9.
Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 14 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'11 giugno 1980.

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1980, n. 58.

Norme per la disciplina della contabilità delle unità sanitarie locali e per l'utilizzazione del patrimonio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 10 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Collegamento con la programmazione sanitaria nazionale

La Regione concorre alla determinazione degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche al fine di collaborare alla corretta impostazione della politica sanitaria nazionale, in vista della necessità di assicurare la corrispondenza tra i costi dei servizi sanitari ed i relativi benefici e di attuare il più ampio scambio di informazioni in materia di finanziamento del servizio sanitario.

Art. 2.
Collegamento con la programmazione sanitaria regionale

Al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi della programmazione, il bilancio pluriennale ed il bilancio di previsione annuale delle unità sanitarie locali devono uniformarsi ai contenuti e agli indirizzi del piano sanitario regionale e sono predisposti in modo da garantire il collegamento con il bilancio pluriennale e il bilancio annuale di previsione della Regione.

Art. 3.
Collegamenti con la contabilità degli enti locali

Le risultanze complessive delle previsioni di entrata e di spesa nonchè dei conti consuntivi delle unità sanitarie locali, devono essere iscritte rispettivamente nel bilancio di previsione e nel conto consuntivo dei comuni singoli o associati o delle comunità montane. I bilanci di previsione e i conti consuntivi deliberati dalle unità sanitarie locali debbono essere allegati alle contabilità degli enti territoriali cui si riferiscono.

Gli stanziamenti iscritti in entrata ed in uscita dei bilanci comunali o delle comunità montane per i compiti delle unità sanitarie locali debbono comprendere i relativi affidamenti regionali che non possono essere utilizzati in alcun caso per altre finalità.

Art. 4.

Forme di partecipazione

Nel regolamento relativo alla disciplina delle forme di partecipazione previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, dovranno essere indicate le modalità e le procedure per consentire agli organi di partecipazione e consultazione di pronunciarsi in ordine ai contenuti del bilancio annuale e pluriennale nonchè del rendiconto annuale.

Art. 5.

Collegamento con la disciplina di finanziamento

Nella legge regionale con la quale verranno stabilite le modalità di finanziamento delle unità sanitarie locali a norma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, saranno stabilite le norme per assicurare il collegamento tra la programmazione socio-sanitaria regionale ed i bilanci annuali e pluriennali delle unità sanitarie locali.

TITOLO II

BILANCIO PLURIENNALE

Art. 6.

Natura, validità ed aggiornamento del bilancio pluriennale

Le unità sanitarie locali adottano, ogni anno il bilancio pluriennale elaborato in termini di competenza che, in attuazione del piano sanitario regionale, costituisce il quadro delle risorse che si prevedono di acquisire e di impiegare nel periodo considerato.

In particolare, il bilancio pluriennale costituisce strumento di riscontro dell'utilizzazione delle risorse in riferimento all'espletamento delle funzioni di competenza.

Il bilancio pluriennale si riferisce al periodo di durata del piano sanitario regionale ed è aggiornato ogni anno in sede di approvazione del bilancio di previsione di cui costituisce un allegato.

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale corrispondono, per il primo anno, a quelli contenuti nel bilancio di previsione annuale.

Il bilancio pluriennale non comporta l'autorizzazione a riscuotere le entrate nè ad effettuare le spese in esso contemplate.

Art. 7.

Struttura del bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale è composto da un quadro delle entrate, da un quadro delle spese e da un quadro generale riassuntivo.

Le entrate e le spese devono essere riferite ai titoli e alle categorie del bilancio annuale.

Le spese devono essere riclassificate, in appositi allegati, per funzioni e per programmi.

Art. 8.

Equilibrio del bilancio pluriennale

Nel bilancio pluriennale il totale delle spese previste per ciascun anno deve essere pari al totale delle entrate previste per lo stesso anno.

Le entrate debbono altresì pareggiare la spesa per ciascun anno con riguardo ad ogni titolo.

TITOLO III

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

Capo I

FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE

Art. 9.

Esercizio finanziario

L'assemblea generale dell'unità sanitaria locale, su proposta del comitato di gestione, consultati i comuni interessati, delibera ogni anno entro il 30 settembre il bilancio annuale di previsione, riferito all'esercizio successivo, formulato in termini di competenza e in termini di cassa.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 10.

Universalità ed integrità del bilancio

Nel bilancio debbono essere inserite tutte le entrate e tutte le spese; sono vietate le gestioni al di fuori del bilancio.

Tutte le entrate debbono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

Parimenti tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle entrate correlative.

Art. 11.

Struttura e contenuto del bilancio annuale di previsione

Il bilancio annuale di previsione, elaborato in coerenza con il bilancio pluriennale di cui al precedente art. 6 è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.

Al bilancio è allegata una nota illustrativa nella quale sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni sia per l'entrata che per la spesa.

Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce, senza distinzione tra riscossioni e pagamenti in conto competenza ed il conto residui.

Le previsioni di spesa di cui ai punti n. 2) e n. 3) del terzo comma del presente articolo costituiscono il limite rispettivamente di impegno e di pagamento.

Tre le previsioni di cui al punto n. 2) del terzo comma è iscritto l'ammontare dell'eventuale saldo finanziario positivo, o negativo presunto al termine dello esercizio precedente.

Tra le entrate di cui al punto n. 3) del terzo comma è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'anno finanziario al quale il bilancio si referisce.

Art. 12.

Previsione delle entrate e delle spese per la competenza dell'esercizio finanziario

Le entrate e le spese sono previste secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 della presente legge.

Nelle previsioni di spesa debbono essere comunque iscritte le somme corrispondenti agli impegni già assunti in precedenti esercizi che vengono a scadenza nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.

Per le spese a carattere pluriennale la quota da stanziare nel bilancio annuale di ciascun esercizio è determinata entro in limiti dell'ammontare complessivo autorizzato e tenendo conto degli impegni già assunti nei precedenti esercizi.

Art. 13.

Previsione di cassa

Le previsioni di cassa, nel bilancio annuale comprendono:

a) per l'entrata, la presunta giacenza iniziale di cassa e per ciascun capitolo il totale delle somme che si prevede di riscuotere e versare nell'esercizio, sia in conto residui sia in conto competenza;

b) per la spesa, il totale delle somme per ciascun capitolo che si prevede di pagare nel corso dell'esercizio, sia in conto residui sia in conto competenza, nonchè l'ammontare previsto della giacenza di cassa alla fine dell'esercizio.

Art. 14.

Equilibrio del bilancio in termini di competenza e di cassa

Il totale delle previsioni di spesa in termini di competenza deve essere pari al totale delle entrate in termini di competenza.

Le entrate debbono pareggiare le spese con riguardo ad ogni titolo.

Il totale delle spese delle quali si prevede il pagamento deve essere pari al totale delle entrate delle quali si prevede l'incasso, sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

Art. 15.

Classificazione delle entrate e delle spese

Le entrate e le spese della unità sanitaria locale sono ripartite in titoli, categorie e capitoli.

I titoli si ripartiscono in categorie secondo la loro natura economica e secondo il loro oggetto in capitoli, che costituiscono le unità fondamentali per la classificazione delle entrate e delle spese.

Il bilancio contiene per l'entrata e per la spesa un riepilogo generale dei titoli e delle categorie.

Le entrate e le spese si articolano nei seguenti titoli:

Entrata:

Titolo I - entrate correnti

Titolo II - entrate in conto capitale

Titolo III - partite di giro e contabilità speciali

Spesa:

Titolo I - spese correnti

Titolo II - spese in conto capitale

Titolo III - partite di giro e contabilità speciali.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale provvede ad emanare, nel rispetto dei criteri fissati all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, per la suddivisione in categorie e per la specificazione in capitoli, lo schema di bilancio unificato cui devono attenersi le unità sanitarie locali.

Art. 16.

Contabilità speciali

Le unità sanitarie locali possono istituire contabilità speciali per eventuali e specifiche funzioni che presentino caratteristiche peculiari previste dal piano sanitario regionale.

In particolare la gestione finanziaria dei presidi e servizi multizonali si attua sulla base di un apposito conto separato che deve essere allegato al bilancio della unità sanitaria locale competente per territorio.

Ciascuna contabilità speciale deve riferirsi allo schema di bilancio unificato di cui all'ultimo comma del precedente art. 15.

Con lo stesso provvedimento di cui all'ultimo comma del precedente art. 15, il consiglio regionale provvede ad indicare quali rapporti ed attività vengono gestiti mediante contabilità speciali.

Art. 17.

Allegati al bilancio di previsione

Al bilancio di previsione annuale sono allegati:

1) il bilancio pluriennale;

2) il prospetto di riclassificazione della spesa per funzioni;

3) il prospetto di riclassificazione della spesa per programmi;

4) la relazione al bilancio.

I prospetti di cui ai punti n. 2) e n. 3) sono predisposti sulla base di schemi approvati dal consiglio regionale, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 18.

Esercizio provvisorio e gestione provvisoria del bilancio

L'esercizio provvisorio è consentito per la durata massima di quattro mesi durante i quali sono autorizzati, per ciascun mese, l'impegno ed il pagamento delle spese in ragione di un dodicesimo dello stanziamento finale previsto da ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, ovvero nei limiti del maggior importo necessario nel caso di spese non frazionabili o nel caso di spese dovute per legge o per contratto divenuto esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio.

Qualora la deliberazione di approvazione del bilancio sia stata approvata dalla assemblea generale dell'unità sanitaria locale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce e fino a quando la deliberazione stessa non sia divenuta esecutiva, la unità sanitaria locale è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionabili in dodicesimi.

Qualora la deliberazione di approvazione del bilancio sia stata rinviata dall'organo di controllo a norma degli articoli 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, l'unità sanitaria locale stessa è autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio, limitatamente ai capitoli non coinvolti nel rinvio ovvero — nel caso in cui il rinvio investa l'intero bilancio — limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del provvedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Capo II

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE

Art 19.

Assestamento e variazioni del bilancio

Entro il 30 giugno le unità sanitarie locali adottano, mediante deliberazione dell'assemblea generale, un assestamento del bilancio con cui si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui al terzo comma punto n. 1 e al quinto e sesto comma dell'art. 11 nonchè alle variazioni che si ritengono opportune fermo restando il vincolo di destinazione degli oneri per il personale.

In sede di assestamento del bilancio, ove sia riscontrato un saldo finanziario positivo, l'assemblea generale dovrà prevedere il trasferimento, in misura proporzionale alla popolazione residente, di detta risultanza al bilancio dei comuni singoli o associati o delle comunità montane e contestualmente la sua riacquisizione all'esercizio in corso, finalizzata ad interventi di sviluppo contenuti nel piano socio-sanitario regionale.

Qualora il saldo finanziario si presenti in passivo, nonostante i provvedimenti adottati dai comuni singoli o associati e dalle comunità montane nel corso dell'anno ai sensi del successivo art. 52 o nonostante gli interventi della Regione previsti dall'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il disavanzo è coperto nell'esercizio di approvazione del rendiconto, con finanziamenti aggiuntivi degli enti locali di appartenenza della unità sanitaria locale che comunque devono garantire l'equilibrio del bilancio del rispettivo servizio.

Nessuna variazione di bilancio può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.

E' comunque fatto divieto di deliberare trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli in conto capitale.

Art. 20.

Fondo di riserva per le spese impreviste

Nel bilancio è iscritto, tra le previsioni in termini di competenza e in termini di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme corrispondenti a spese non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio, le quali abbiano carattere di urgenza e necessità, non impegnino in alcun modo i successivi bilanci e alle quali non sia possibile provvedere in modo adeguato con i relativi stanziamenti del bilancio medesimo.

Le modalità di iscrizione nonchè l'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo saranno stabilite con la legge regionale mediante la quale verrà diciplinata la ripartizione tra le unità sanitarie locali delle quote assegnate alla Regione per il finanziamento del servizio sanitario nazionale a norma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 21

Fondo di riserva del bilancio di cassa

Nel bilancio è iscritto, tra le previsioni in termini di cassa, un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti determinanti in sede di previsione iniziale.

Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma a favore di altri capitoli del bilancio di cassa è disposto con deliberazione dell'assemblea generale su proposta del comitato di gestione.

L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo è determinato in misura non superiore alla differenza tra residui passivi e previsioni di competenza, da un lato, e previsioni di cassa, dall'altro. Il volume dei pagamenti di ciascun capitolo non può eccedere le previsioni dei punti 1) e 2) del terzo comma del precedente art. 11 nel rispetto del principio di cui all'ultimo comma del precedente art. 14.

Capo III

GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 22.
Fasi dell'entrata

Le fasi delle entrate previste in bilancio sono:

a) l'accertamento;

b) la riscossione;

c) il versamento.

Le tre fasi possono essere anche contestuali.

Art. 23.
Accertamento delle entrate

L'entrata è accertata quando vengono individuati il titolo e la ragione del credito, la persona del debitore e viene iscritto nella contabilità come competenza dell'esercizio l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo.

Le entrate concernenti poste compensative della spesa sono accertate in corrispondenza alla assunzione del relativo impegno di spesa.

Art. 24.
Riscossione ed incasso delle entrate

La riscossione delle entrate deve essere effettuata per mezzo della tesoreria.

La riscossione di entrate per mezzo di dipendenti all'uopo designati può essere effettuata nei casi, nei modi e nelle forme espressamente indicati con apposito provvedimento adottato dal comitato di gestione della unità sanitaria locale.

La riscossione di cui al precedente comma è fatta, per conto delle unità sanitarie locali, contro rilascio di regolare quietanza e con l'onere della resa del conto sotto la personale responsabilità di chi la esegue e con l'obbligo del versamento in tesoreria.

Nessun titolo di credito verso le unità sanitarie locali può essere ricevuto in pagamento dei debiti verso le stesse.

La riscossione delle entrate eseguita direttamente dalla tesoreria ed il versamento da parte dei dipendenti designati a norma del secondo comma del presente articolo si effettua mediante ordinativi di incasso sottosritti dal competente organo dell'unità sanitaria locale e controfirmati dal funzionario responsabile del competente servizio dell'unità sanitaria locale.

Art. 25.
Contenuto e forme degli ordinativi di incasso

Gli ordinativi di incasso, distinti a seconda che si riferiscano al conto della competenza od al conto dei residui, hanno un numero di ordine progressivo e debbono contenere le seguenti indicazioni:

a) l'esercizio cui si riferisce l'entrata;

b) gli elementi relativi alla classificazione del bilancio;

c) il capitolo del bilancio cui va imputata l'entrata, la previsione originale o variata, gli incassi già disposti e la rimanenza da incassare in termini di competenza e di cassa;

d) il debitore o i debitori che effettuano il versamento;

e) la causa del versamento;

f) la somma da incassare scritta in lettere e in cifre;

g) la data di emissione.

Art. 26.
Limitazioni alla riscossione delle entrate

Gli ordinativi di incasso non estinti entro il 31 dicembre dell'esercizio di competenza e giacenti presso la tesoreria, non debbono essere più riscossi e sono restituiti al competente servizio dell'unità sanitaria locale entro il 10 gennaio dell'anno successivo.

Gli ordinativi di incasso non estinti sono annullati.

Per le entrate rimaste in sospeso si provvede alla emissione di altri ordinativi di incasso nell'esercizio corrente con imputazione al conto dei residui.

Art. 27.
Versamento delle entrate

Il versamento di tutte le entrate deve essere effettuato nella cassa della tesoreria.

La tesoreria è tenuta all'incasso anche quando le somme non siano iscritte nel bilancio, o siano iscritte in difetto, od anche in pendenza della emissione del relativo ordinativo che deve essere in ogni caso immediatamente richiesto al competente servizio dell'unità sanitaria locale.

Art. 28.
Fasi della spesa

Le fasi delle spese previste in bilancio sono:

a) l'impegno;

b) la liquidazione;

c) l'ordinazione e il pagamento.

Le tre fasi possono essere anche contestuali.

Art. 29.
Impegni di spesa

Gli organi delle unità sanitarie locali, secondo le rispettive attribuzioni assumono gli impegni di spesa nei limiti dei singoli stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dello esercizio le somme dovute dalle unità sanitarie locali, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili semprechè la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti di ogni esercizio le quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

La registrazione degli impegni di spesa riguardanti stipendi ed altre spese di funzionamento già di massima autorizzate, può essere effettuata una sola volta per tutto l'anno o a scadenze periodiche.

Art. 30.
Registrazione degli impegni

Le proposte di provvedimenti che autorizzano spese a carico del bilancio delle unità sanitarie locali debbono essere comunicate al servizio competente al fine di registrare la prenotazione del relativo impegno.

Prima di eseguire la registrazione, il competente servizio verifica la legittimità della spesa, la esatta imputazione al capitolo di bilancio e all'esercizio nonchè l'esistenza della disponibilità sul capitolo stesso.

Le proposte di provvedimenti che autorizzano spese a carico del bilancio dell'unità sanitaria locale non possono essere presentate all'organo competente per l'adozione se non recano gli estremi di registrazione della prenotazione dell'impiego a norma del precedente primo comma.

Divenuti esecutivi i provvedimenti che autorizzano spese a carico del bilancio, le prenotazioni di impegno vengono trasformate in registrazioni definitive di impegno; nei casi di mancata adozione dei provvedimenti da parte degli organi competenti nell'esercizio cui si riferisce la registrazione, o in caso di annullamento dei provvedimenti stessi, ne deve essere immediatamente data comunicazione al servizio competente per la cancellazione della registrazione.

Dopo il 31 dicembre, chiuso l'esercizio finanziario, non possono essere assunti impegni a carico dell'esercizio scaduto.

Art. 31.
Liquidazione delle spese

La liquidazione comporta l'identificazione del creditore, la determinazione dell'ammontare esatto del debito scaduto ed è disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore e, nel caso di provviste di materiali da affidare a consegnatari, il ricevimento, il collaudo o la attestazione di regolare esecuzione.

Alla liquidazione delle spese provvede il competente organo dell'unità sanitaria locale.

Art. 32.

Pagamento delle spese

Il competente organo dell'unità sanitaria locale dispone i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di cassa del bilancio in corso con separata scritturazione a seconda che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui.

Il pagamento delle spese viene disposto mediante mandati diretti, individuali o collettivi a favore dei creditori, tratti sulla tesoreria.

Nei casi e con le modalità previste al successivo art. 37 è altresì consentito il pagamento di spese attraverso funzionari delegati a favore dei quali vengono disposte apposite aperture di credito.

Non può farsi luogo al pagamento delle spese conseguenti a deliberazioni o atti delle unità sanitarie locali con i quali sono assunti i relativi impegni se tali provvedimenti non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili a norma della legislazione vigente.

Art. 33.

Contenuto e forma dei mandati di pagamento

I mandati di pagamento, distinti a seconda che si riferiscono al conto della competenza o al conto dei residui, hanno un numero d'ordine progressivo e debbono contenere le seguenti indicazioni:

a) l'esercizio cui si riferisce la spesa;

b) gli elementi relativi alla classificazione di bilancio;

c) il numero del capitolo del bilancio cui va imputata la spesa, la previsione originale o variata, i pagamenti già disposti e la rimanenza disponibile in termini di competenza e di cassa;

d) il creditore od i creditori o chi per essi fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza;

e) la modalità di pagamento del mandato con gli eventuali estremi dei conti correnti postali o bancari, sui quali, a richiesta del creditore, vengono accreditate le somme;

f) l'oggetto della spesa;

g) la somma da pagare scritta in lettere ed in cifre;

h) l'indicazione dei documenti giustificativi allegati;

i) il luogo dove devono eseguirsi i pagamenti;

l) la data dell'emissione.

I mandati di pagamento sono sottoscritti dal presidente del comitato di gestione o da un suo delegato nonché dai funzionari responsabili individuati dagli organi di gestione dell'unità sanitaria locale.

Art. 34.

Estinzione dei titoli di pagamento

La tesoreria estingue i mandati di pagamento nei limiti dei fondi stanziati in bilancio in termini di competenza e di cassa ed in conformità alle disposizioni vigenti in materia. Ai fini del calcolo della valuta, il titolo di pagamento si intende estinto alla data dell'effettiva corresponsione delle somme ai beneficiari.

Fatto salvo quanto stabilito dal comma successivo e dalle disposizioni della presente legge circa l'erogazione di fondi mediante il servizio di economato e tramite funzionari delegati, il pagamento di qualsiasi spesa deve essere fatto esclusivamente dalla tesoreria sulla base dei mandati di pagamento previsti dalla presente legge.

La tesoreria è tenuta al pagamento anche in mancanza del relativo mandato, delle spese obbligatorie, indilazionabili e scadute, riguardanti imposte e quote di ammortamento mutui.

In tali casi la tesoreria richiede immediatamente al servizio amministrativo competente la emissione del relativo mandato.

Art. 35.

Commutazione dei titoli di spesa

I mandati di pagamento individuali e collettivi totalmente o parzialmente inestinti entro il 31 dicembre dell'esercizio in cui sono stati emessi, sono commutati d'ufficio in vaglia postale ordinario o telegrafico a favore della persona del creditore con spese a carico del medesimo.

I titoli di spesa di cui al precedente comma, si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto generale delle unità sanitarie locali.

La dichiarazione di commutazione che sostituisce la quietanza del creditore, deve risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi dell'operazione con apposizione del timbro del tesorerie.

Art. 36.

Limitazione del pagamento dei titoli di spesa

I mandati di pagamento individuali e collettivi totalmente o parzialmente inestinti entro il 31 dicembre dell'esercizio in cui sono stati emessi, per i quali non sia stato possibile, per cause di forza maggiore, disporre la commutazione di cui all'articolo precedente, debbono essere restituiti entro il 10 gennaio successivo dalla tesoreria.

I mandati di pagamento di cui al precedente comma totalmente inestinti sono annullati, quelli rimasti parzialmente insoluti sono ridotti alla somma effettivamente pagata.

Per le quote rimaste così insoddisfatte si provvede alla emissione di altri mandati nell'esercizio nuovo, con imputazione al conto dei residui, semprechè non sia intervenuta la prescrizione del credito o la perenzione amministrativa a norma delle leggi vigenti in materia.

Art. 37.

Funzionari delegati

Per le spese riguardanti particolari servizi, il comitato di gestione, allorchè ritenga che il pagamento a mezzo di mandati diretti a favore dei creditori sia incompatibile con le esigenze del servizio, può far ricorso mediante provvedimento motivato ad una apertura di credito a favore di un dipendente della unità sanitaria locale che assume, pertanto, la figura di funzionario delegato, perchè provveda, in relazione alle specifiche esigenze individuate dai servizi competenti, al pagamento delle spese necessarie con l'obbligo della resa del conto.

I fondi occorrenti ai funzionari delegati sono messi a disposizione, nei limiti delle somme indispensabili alle effettive esigenze, mediante aperture di credito disposte presso gli istituti bancari assuntori del servizio di tesoreria.

Le aperture di credito sono autorizzate con imputazione al corrispondente capitolo di spesa.

E' fatto comunque divieto di disporre aperture di credito per spese derivanti da convenzioni o da contratti nonchè per il pagamento di somme per le quali siano preventivamente noti gli elementi relativi al creditore e all'ammontare della spesa.

Art. 38.

Rendicontazione da parte dei funzionari delegati

Il funzionario delegato dovrà rendere il conto delle somme erogate, corredate dei documenti giustificativi delle spese, semestralmente e a scadenze diverse fissate nel provvedimento di cui al primo comma del precedente art. 37, oppure quando sia esaurita l'apertura di credito e comunque alla fine di ogni esercizio finanziario.

Il rendiconto dovrà essere comunque presentato quando, per qualsiasi ragione, il funzionario delegato lascia l'incarico.

Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in venti giorni dalle scadenze di cui al primo comma o dal verificarsi degli eventi che comportano la cessazione dell'incarico ai sensi del comma precedente.

La rendicontazione deve essere effettuata distintamente per capitolo e per esercizio finanziario e a ciascun rendiconto deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa a corredo dei titoli estinti contabilizzati.

I competenti uffici dell'unità sanitaria locale, effettuati i riscontri e le verifiche necessari, trasmettono il rendiconto al comitato di gestione, il quale, con proprio atto, lo approva.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese sostenute e della regolarità dei pagamenti eseguiti.

Art. 39.

Spese di economato

Sono considerate spese di economato le spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici, nonchè quelle di manutenzione degli stabili e dei mobili ad essi pertinenti e le altre spese varie degli uffici e dei servizi che, per loro natura, devono essere effettuate in contanti o che, ricorrendo eccezionali circostanze, richiedano il pagamento immediato.

Le spese di cui al precedente comma sono disciplinate da un apposito regolamento che specifica la natura delle spese, il limite massimo entro cui le medesime debbono essere contenute, le modalità di anticipazione del fondo e dei pagamenti, della resa del conto e della sua approvazione da parte del comitato di gestione.

I dipendenti delegati alla gestione del fondo di anticipazione sono personalmente responsabili delle spese sostenute e della regolarità dei pagamenti eseguiti.

Art. 40.
Residui attivi

Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e quelle riscosse e non versate entro il termine dello esercizio.

Le somme di cui al comma precedente vengono conservate nel conto residui fino a quando i relativi crediti non siano stati riscossi e versati o si siano estinti per prescrizione od altra causa.

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti od a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali di gestione.

Art. 41.
Residui passivi

Le somme impegnate a norma dell'art. 29 e non pagate entro il 31 dicembre costituiscono residui passivi.

Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate entro il termine di cui al precedente comma costituiscono economie di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale o d'investimento non impegnate entro il 31 dicembre possono essere mantenute in bilancio solamente nell'esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento.

Art. 42.
Conservazione dei residui passivi
Perenzione amministrativa

La conservazione dei residui passivi è consentita per non più di due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato. Trascorso tale termine, le somme di cui al primo comma del precedente articolo costituiscono economie di spesa salvo la riproduzione in capitoli speciali dei successivi bilanci allorquando ricorrano le condizioni di cui al successivo comma.

Per il pagamento delle somme dovute, dichiarate perente agli effetti della loro eliminazione in via amministrativa dalle scritture contabili, per le quali è da ritenersi possibile il reclamo dei creditori, è consentita, in sede di formulazione del bilancio annuale di previsione, la iscrizione in appositi capitoli di spesa della parte corrente e di quella in conto capitale, il cui stanziamento può essere utilizzato soltanto previa deliberazione del comitato di gestione, con la quale si provvede contestualmente all'impegno e alla liquidazione delle somme dovute.

Art. 43.
Separazione del conto dei residui da quello della competenza. Divieto di variazione dei residui

Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.

Inoltre, nelle scritture devono tenersi conti distinti dei residui attivi e di quelli passivi secondo gli esercizi da cui provengono.

In nessun caso si può iscrivere tra i residui degli anni decorsi alcuna somma nell'entrata o nella spesa che non sia stata compresa nella competenza degli esercizi anteriori.

Capo IV

RENDICONTO

Art. 44.
Rendiconto generale

I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale dell'unità sanitaria locale, che viene predisposto dal comitato di gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce ed approvato dall'assemblea generale non oltre il 30 giugno dello stesso anno.

Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

Al rendiconto generale è allegata una illustrazione dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate, di cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio o progetto dell'unità sanitaria locale in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi del piano sanitario regionale.

Il rendiconto generale e la relativa relazione illustrativa, corredati delle eventuali osservazioni degli organi di partecipazione e consultazione delle unità sanitarie locali, sono trasmessi al presidente della giunta regionale ai sensi e per gli effetti del quarto e quinto comma dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 45.
Conto finanziario

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

1) l'ammontare dei residui accertati all'inizio dell'esercizio finanziario al quale il conto medesimo si riferisce;

2) le previsioni finali in termini di competenza;

3) le previsioni finali in termini di cassa con specifica degli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente;

4) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio finanziario;

7) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio finanziario;

8) l'eccedenza di entrate ovvero le minori entrate rispetto alle previsioni in termini di competenza;

9) l'eccedenza di entrate ovvero le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni in termini di cassa;

10) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonchè dei residui attivi riprodotti nel corso dello esercizio stesso;

11) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio al quale il conto si riferisce, in base alla cancellazione od ai riaccertamenti effettuati e da riportare al nuovo esercizio finanziario;

12) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dello esercizio finanziario;

13) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio finanziario.

Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dello esercizio cui il conto si riferisce;

2) le previsione finali in termini di competenza;

3) le previsioni finali in termini di cassa;

4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario;

7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio finanziario;

8) le economie e le eventuali eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti in termini di competenza;

9) le economie o le eventuali eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti in termini di cassa;

10) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo nonchè dei residui passivi riprodotti nel corso dello esercizio stesso;

11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio finanziario al quale il conto si riferisce in base alle cancellazioni ed alle reiscrizioni effettuate e da riportare al nuovo esercizio finanziario;

12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;

13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio finanziario.

Al rendiconto finanziario debbono essere allegati i prospetti di riclassificazione della spesa di cui ai punti n. 2) e n. 3) del precedente art. 17.

Nel conto finanziario il risultato della gestione del bilancio si ottiene aggiungendo alla giacenza di cassa il totale dei residui attivi accertati per la competenza dell'esercizio e quello dei residui attivi riaccertati per gli esercizi precedenti e detraendo il totale dei residui passivi accertati per la competenza dell'esercizio e quello dei residui passivi riaccertati per gli esercizi precedenti.

Art. 46.

Il conto economico comprende le opportune dimostrazioni contabili del rapporto fra mezzi impiegati e fini raggiunti per il soddisfacimento del disposto della lettera *c*) dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo modalità uniformi da adottare con provvedimento del consiglio regionale.

Art. 47.

Conto del patrimonio

Il conto generale del patrimonio deve indicare, in termini di valori aggiornati alla data della chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

a) le attività e le passività finanziarie;

b) i beni mobili ed immobili;

c) ogni altra attività o passività, nonchè le poste rettificative.

Il conto del patrimonio deve inoltre dimostrare i punti di concordanza tra la contabilità di bilancio e quella del patrimonio.

Al conto stesso è allegato un elenco descrittivo dei beni immobiliari destinati all'unità sanitaria locale alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

Capo V

SCRITTURE E RILEVAZIONI CONTABILI

Art. 48.

Libri e registri obbligatori

Le unità sanitarie locali devono tenere i seguenti libri e registri:

1) giornale dei mandati e delle reversali e libro mastro;

2) giornale del riscuotitore interno;

3) protocollo fatture fornitori;

4) partitario fornitori;

5) inventario dei beni immobili destinati alla erogazione dei servizi igienico-sanitari;

6) inventario dei beni mobili;

7) libro relativo ai contratti finanziari (mutui, prestiti a medio e lungo termine, locazione finanziaria dal quale devono risultare l'importo dei vari finanziamenti, le relative quote interessi e quote capitale e il debito residuo alla fine di ciascun anno).

TITOLO IV

CONTROLLI DI GESTIONE

Art. 49.

Oggetto e finalità dei controlli

Il controllo di gestione delle unità sanitarie locali viene esercitato per il conseguimento delle finalità di cui alla precedente legge ed in particolare per:

a) il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio;

b) la verifica dell'andamento gestionale con riferimento al rapporto costi-benefici ai fini della valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi sanitari.

Art. 50

Verifiche periodiche di cassa

I competenti organi dei comuni, singoli o associati e delle comunità montane interessate curano l'effettuazione di periodiche verifiche di cassa, con ritmo almeno bimestrale, al fine di accertare eventuali disavanzi, da comunicare immediatamente ai sindaci e ai presidenti delle comunità competenti per la adozione dei provvedimenti di cui al successivo art. 52.

Art. 51.

Rendiconti trimestrali di cassa e di competenza

Le unità sanitarie locali debbono fornire alla Regione rendiconti trimestrali di competenza e di cassa entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del trimestre, in cui si dia conto dei debiti e crediti dei bilanci già accertati alla data della resa del conto anzidetto, nonchè dell'avanzo o disavanzo di cassa, dettagliando gli eventuali impedimenti obiettivi per cui non sono stati effettuati i pagamenti per forniture entro i termini previsti nel successivo art. 73.

Art. 52.

Provvedimenti per riportare in equilibrio il conto di gestione

Ove dalle verifiche periodiche di cassa o dai rendiconti trimestrali di cassa e di competenza, risulti che la gestione manifesta un disavanzo complessivo, e ciò anche avuto riguardo ai debiti ed ai crediti di bilancio, i comuni, singoli o associati e le comunità montane sono tenuti a convocare, nel termine di trenta giorni, i rispettivi organi deliberanti al fine di adottare i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione dell'unità sanitaria locale.

Art. 53.

Contabilità dei costi

Le unità sanitarie locali dovranno istituire apposita contabilità dei costi riferita a singoli centri di costo ai quali siano dettagliatamente imputate le voci di spesa corrente e in conto capitale al fine di pervenire alla dimostrazione, per ogni esercizio, del costo complessivo di ciascun centro, per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 49.

Detta contabilità è tenuta secondo i criteri e con le modalità stabilite con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 54.

Contabilità di magazzino

Nell'ambito del sistema delle contabilità dei costi di cui al precedente articolo le unità sanitarie locali provvedono ad istituire apposita contabilità di magazzino, effettuando idonee rivelazioni le quali debbono indicare la quantità dei beni esistenti all'inizio dell'esercizio nonchè la quantità di beni entrati ed usciti accertata alla fine di ciascun mese dell'esercizio stesso.

Tali rivelazioni debbono essere effettuate distintamente per categorie omogenee di beni comprendenti beni del medesimo tipo e della medesima qualità, i cui valori unitari non divergano sensibilmente.

Il valore da attribuirsi alla fine dell'esercizio ad ogni unità dei beni di cui ai commi precedenti viene determinata dividendo il costo complessivo sostenuto per la loro acquisizione nell'esercizio per la quantità complessivamente acquistata.

TITOLO V

SERVIZIO TESORERIA

Art. 55.

Affidamento servizio tesoreria

Le unità sanitarie locali affidano il proprio servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, avente i requisiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro sentito il comitato interministerale per il credito ed il risparmio.

Per la predisposizione delle convenzioni di tesoreria con le aziende di credito le unità sanitarie locali dovranno attenersi ai criteri generali che saranno approvati con il decreto ministeriale di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 633 convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

TITOLO VI

CONTRATTI

Art. 56.

Norme generali

I contratti delle unità sanitarie locali devono essere effettuati secondo le procedure previste dalla presente legge, preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma dell'asta pubblica o della licitazione privata.

Presso ciascuna unità sanitaria locale è istituito un elenco dei fornitori, che verrà tenuto con le modalità previste nel regolamento di cui al successivo comma.

In applicazione della normativa prevista dal presente titolo le unità sanitarie locali adottano un apposito regolamento.

A tal fine la Regione, con deliberazione del consiglio regionale, emana un regolamento tipo.

E' ammesso il ricorso all'appalto concorso, alla trattativa privata o al sistema in economia, nei casi previsti dai successivi articoli.

Art. 57.
Forme collaborative

Le unità sanitarie locali possono stipulare intese con altre unità sanitarie locali al fine di:

a) acquisire beni o realizzare opere di comune interesse;

b) regolare l'utilizzazione comune di particolari uffici o servizi o di beni di una sola di esse od appartenenti a terzi.

Art. 58.
Pretrattativa regionale d'acquisto

La giunta regionale può provvedere a far eseguire idonee ricerche di mercato per realizzare un'efficace informazione, un corretto indirizzo economico e tecnico merceologico ed una gestione più economica ed efficiente dell'assistenza sanitaria, giungendo ad accordi preliminari vincolanti per le imprese fornitrici cui le unità sanitarie locali possono rivolgersi.

In tale caso il ricorso alla trattativa privata è consentito anche in carenza dei presupposti di cui al successivo art. 65.

Art. 59.
Deliberazione a contrattare

La deliberazione di addivenire alla stipulazione del contratto, la determinazione delle modalità essenziali e l'approvazione del progetto del contratto stesso, nonchè la scelta della forma di contrattazione sono di competenza del comitato di gestione della unità sanitaria locale salve le attribuzioni spettanti per legge all'assemblea generale.

Art. 60.
Asta pubblica

L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede dell'unità sanitaria locale.

Un estratto di esso è altresì pubblicato in due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara; ove la gara abbia un interesse prevalentemente locale o un oggetto attinente ad un settore specializzato, la pubblicità avrà luogo su almeno un giornale di larga diffusione locale, ovvero che tratti argomenti specializzati attinenti al settore interessato.

L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonchè i criteri di aggiudicazione di cui al successivo art. 63.

Art. 61.
Licitazione privata

La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte e persone ritenute idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo, nel giorno stabilito, firmato e completo con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stato stabilito.

Nella lettera di invito alla gara, dovrà essere inoltre precisato il criterio scelto fra quelli di cui al successivo art. 63 in base al quale si procederà all'aggiudicazione.

L'individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara e effettuata dal comitato di gestione.

Art. 62.
Svolgimento delle gare

Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito.

Apposita commissione nominata dal comitato di gestione procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione.

La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.

L'aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'atto di gara per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.

Art. 63.
Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica e della licitazione privata

Le gare, sia ad asta pubblica sia a licitazione privata, sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:

1) per i contratti dai quali derivi un'entrata, al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso di asta o nella lettera di invito;

2) per i contratti dai quali derivi una spesa, ferme restando per gli appalti di opere pubbliche le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 14:

a) al prezzo più basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni o dei servizi, che formano oggetto del contratto, debbono essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;

ovvero

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendiconto, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri o nel bando di gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

Per i contratti di cui al punto n. 2), lettera *a*), possono essere escluse dalla gara con provvedimento motivato, le offerte che risultino inferiori per oltre il 50 per cento alla media delle offerte pervenute.

Art. 64.

E' ammessa la forma dell'appalto-concorso quando sia ritenuto conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell'offerente per la elaborazione del progetto definitivo dei lavori o delle forniture.

Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare, nei termini, nelle forme e modi stabiliti dall'invito, il progetto del lavoro o della fornitura, corredato dai relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dagli interessati per l'elaborazione del progetto.

L'aggiudicazione, da parte della apposita commissione, ha luogo in base all'esame comparativo dei diversi progetti, alla analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte.

Art. 65.
Trattativa privata

Il ricorso alla trattativa privata è ammesso:

1) quando l'asta pubblica e la licitazione privata siano andate deserte ovvero abbiano condotto ai risultati minimi indicati dall'amministrazione;

2) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione necessari;

3) per l'affitto di locali destinati a servizi o ad uffici dell'unità sanitaria locale;

4) per gli acquisti all'estero di beni la cui produzione sia garantita da privativa industriale, o che solo ditte straniere possono fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione necessari;

5) quando l'urgenza, dovuta a circostanze non previste ovvero alla necessità di far eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti, non consenta l'indugio della pubblica gara e, comunque, limitatamente alla necessità di sopperire alle esigenze non procrastinabili;

6) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;

7) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste per l'esecuzione di lavori a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale ovvero, benchè separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi il 50 per cento dell'importo del contratto originario;

8) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori richiedesse l'acquisto di materiali di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche;

9) quando trattasi di contratti di importo non superiore a lire 30 milioni, ovvero di valore non superiore al 5 per cento dello stanziamento in termini di competenza del capitolo del bilancio di previsione cui deve essere imputata la spesa, con esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione di precedenti lavori, forniture o servizi.

Nei casi indicati ai precedenti punti n. 1), n. 5) e n. 9) devono essere interpellate più imprese e, comunque, in numero non inferiore a tre.

Con esclusione del caso previsto al punto n. 9), la ragione per la quale si è ricorso alla trattativa privata deve risultare nella deliberazione di cui al precedente art. 59.

I contratti di cui al punto n. 3) devono essere preceduti dal parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale.

Art. 66.
Stipulazione dei contratti

Salvo il caso in cui nell'avviso d'asta o nella lettera di invito alla licitazione privata sia stabilito che il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto, avvenuta l'aggiudicazione, si procede alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione, ovvero della comunicazione di essa all'impresa aggiudicataria.

Per la trattativa privata, la stipulazione del contratto deve aver luogo parimenti entro trenta giorni dalla data di comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta.

La comunicazione di cui al primo e secondo comma ha luogo entro dieci giorni dall'aggiudicazione ovvero dall'accettazione dell'offerta.

Qualora l'impresa non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, l'aggiudicazione ovvero l'accettazione dell'offerta può essere dichiarata decaduta con l'incameramento della cauzione povvisoria e la richiesta del risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.

I contratti sono stipulati dal legale rappresentante dell'unità sanitaria locale o da un suo delegato, in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

Il competente servizio amministrativo cura la tenuta del registro sul quale sono annotati i contratti dopo la stipulazione.

Le funzioni di ufficiale rogante sono esercitate dal responsabile o da uno dei responsabili dei servizi amministrativi nominato dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

Non può farsi luogo alla stipulazione del contratto se la spesa ad esso conseguente non sia stata impegnata secondo quanto stabilito agli articoli 29 e 30 della presente legge.

Art. 67.
Collaudo dei lavori e delle forniture

Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto.

Il collaudo è eseguito da personale dell'unità sanitaria locale munito della competenza tecnica specifica che la natura dell'affare richiede, ovvero, ove occorra, da estranei appositamente incaricati.

Se l'importo dei lavori o delle forniture non supera lire 1.000.000 è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un impiegato dell'unità sanitaria locale nominato dal comitato di gestione.

In ogni caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato dalle persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano stipulato o approvato il contratto medesimo.

Art. 68.
Cauzione

A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni.

Si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità subordinatamente al miglioramento del prezzo.

Art. 69.
Penalità

Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempienza o ritardo nella esecuzione del contratto.

Art. 70.
Revisione prezzi

La revisione dei prezzi contrattuali è ammessa nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia per l'amministrazione dello Stato.

Art. 71.
Condizioni e clausole contrattuali

I contratti devono avere termini e durata certi, e per le spese correnti non possono superare i nove anni. Per ragioni di assoluta necessità o convenienza può essere prevista una durata superiore.

Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate ragioni di necessità o di convenienza.

Le ragioni di necessità o di convenienza di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella deliberazione di cui al precedente art. 59.

Nei contratti non si può convenire l'esecuzione di qualsiasi specie di imposta o tassa vigente all'epoca della loro stipulazione, nè stipulare la corresponsione di interessi e di provvigioni a favore degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione del contratto.

I contratti di fornitura non possono essere stipulati con dilazioni di pagamento superiori a novanta giorni, in relazione a quanto previsto nel successivo art. 73.

I contratti stipulati con società commerciali devono contenere l'indicazione del rappresentante legale della società.

L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare la società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe a colui che stipula per l'unità sanitaria locale ai sensi del precedente articolo 66.

I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti, finchè la revoca del mandato conferito alle persone stesse, non sia notificato nelle forme di legge.

La notifica rimane priva di effetto per gli ordini di pagamento che risultino emessi. Tuttavia, il creditore potrà effettuare tale notifica al tesoriere o all'agente incaricato di eseguire il pagamento.

Art. 72.
Servizi eseguiti in economia

I servizi che possono essere eseguiti in economia saranno individuati nel regolamento di cui al terzo comma del precedente art. 56 nel quale dovranno essere stabiliti i limiti di somme per i singoli oggetti di spesa, le modalità di esecuzione dei lavori e delle provviste, nonchè i casi particolari di ricorso al sistema in economia.

Art. 73.
Modalità di pagamento

I contratti per la fornitura di beni e servizi devono prevedere la clausola del pagamento entro novanta giorni decorrenti dalla data del collaudo, ovvero dall'attestazione di regolare esecuzione del contratto stesso.

Il collaudo deve essere effettuato e la attestazione di regolare esecuzione deve essere rilasciata entro il termine massimo di trenta giorni decorrenti dalla data di esecuzione della fornitura.

TITOLO VII
UTILIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 74.
Classificazione beni

Agli effetti della presente legge i beni mobili ed immobili di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono classificati in:

a) beni destinati alla erogazione dei servizi igienico-sanitari;

b) beni destinati a fornire rendite patrimoniali nonchè beni culturali e artistico-monumentali.

Art. 75.
Assunzione in carico dei beni immobili destinati alle unità sanitarie locali

I beni immobili di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, sono assunti in carico nell'inventario del comune nel cui territorio sono collocati e sono iscritti nell'inventario dei beni immobili delle unità sanitarie locali cui sono destinati.

Tale inventario, suddiviso per categorie omogenee di beni, deve contenere le seguenti indicazioni:

1) gli estremi dei provvedimenti di trasferimento;
2) il numero progressivo di carico;
3) la data di presa in carico;
4) la denominazione, la descrizione, la ubicazione, le risultanze dei registri immobiliari ed i dati catastali di ogni singolo bene;
5) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati i beni;
6) il valore, al momento della iscrizione nell'inventario e successive eventuali variazioni;
7) la destinazione funzionale nell'ambito delle unità sanitarie locali.

Art. 76.
Assunzione in carico dei beni mobili destinati alle unità sanitarie locali

I beni mobili di cui alla lettera *a*) del precedente art. 74 destinati da parte dei comuni alle unità sanitarie locali, sono assunti in carico nell'inventario del comune dove sono utilizzati al momento della destinazione e sono iscritti nell'inventario dei beni mobili della competente unità sanitaria locale.

Tale inventario, suddiviso per categorie omogenee di beni, deve contenere le seguenti indicazioni:

1) gli estremi del provvedimento di trasferimento;
2) il numero progressivo di carico;
3) la data di presa in carico;
4) la denominazione e la descrizione di ogni singolo bene;
5) la quantità o il numero per ciascuna specie;
6) la classificazione « nuovo », « usato », « fuori uso »;
7) il valore;
8) l'indicazione del presidio, ufficio o locale ove sono collocati.

Art. 77.
Manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni destinati alle unità sanitarie locali

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 74 spetta alle unità sanitarie locali.

Art. 78.
Beni da reddito e beni culturali e artistico-monumentali

I comuni provvedono direttamente alla gestione dei beni mobili ed immobili di cui alla lettera *b*) del precedente art. 74, fermo restando quanto previsto al primo comma, lettera *c*) dell'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 79.
Acquisto ed alienazione di beni immobili

Con separato provvedimento legislativo saranno disciplinate le modalità per l'acquisto, l'alienazione e trasformazione di beni immobili di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 74 nonchè lo svincolo di destinazione dei beni di cui agli articoli 65, primo comma, e 66, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il reimpiego e il reinvestimento dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari e la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi.

Art. 80.
Gestione del patrimonio destinato alle unità sanitarie locali

Per quanto non previsto dalle disposizioni del titolo VII della presente legge si applicano, ove possibile, le norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

TITOLO VIII
RESPONSABILITA'

Art. 81.
Responsabilità per spese in eccedenza alla quota di dotazione

Gli amministratori e i componenti dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale sono responsabili in solido delle spese disposte od autorizzate in eccedenza alla quota di dotazione loro attribuita, salvo che esse non siano determinate da esigenze obiettive di carattere locale da collegare a fattori straordinari di morbilità accertati dagli organi sanitari della Regione e finanziabili con la riserva di cui al quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 82.
Responsabilità dei componenti del comitato di gestione

I componenti del comitato di gestione rispondono personalmente e in solido quando danno luogo al pagamento di spese conseguenti a deliberazioni e atti degli organi della unità sanitaria locale, con i quali sono stati assunti i relativi impegni, se tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero non siano immediatamente eseguibili.

I componenti del comitato di gestione rispondono personalmente ed in solido delle spese pagate in relazione alle deliberazioni d'urgenza da essi adottate e che siano state annullate dal competente organo di controllo.

Art. 83.
Responsabilità dei dipendenti delle unità sanitarie locali

I dipendenti delle unità sanitarie locali, responsabili dei competenti servizi amministrativi, rispondono personalmente ed in solido con i componenti del comitato di gestione, quando danno luogo al pagamento di spese nel caso previsto dal primo comma del precedente art. 82.

Art. 84.
Responsabilità per danni

Gli amministratori e i dipendenti delle unità sanitarie locali sono responsabili per i danni derivanti alle unità sanitarie locali da violazione di obblighi inerenti le funzioni o i servizi cui sono adibiti secondo le norme vigenti per l'amministrazione dello Stato.

Art. 85.
Esonero da responsabilità

I dipendenti delle unità sanitarie locali sono esenti dalle responsabilità previste nei precedenti articoli quando abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salva la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.

TITOLO IX
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 86.
Rinvio alle norme di contabilità generale

Per quanto altro attiene la materia della contabilità dell'unità sanitaria locale, non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme contenute nell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in quanto applicabili, le norme sulla contabilità dello Stato.

Art. 87.
Norma transitoria

Le unità sanitarie locali adottano il primo bilancio annuale e pluriennale secondo la normativa prevista dalla presente legge a partire dall'esercizio finanziario 1981.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 14 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'11 giugno 1980.

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1980, n. 59.
Norme sugli asili nido.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 10 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

L'asilo-nido è un servizio sociale di interesse pubblico, che, nel quadro della politica socio-educativa, formativa della prima infanzia e della politica socio-sanitaria dell'ente locale, accoglie i bambini fino a tre anni di età, concorrendo efficacemente, con la famiglia, alla loro educazione e formazione. Non può costituire causa di esclusione alcuna minorazione psico-fisica del bambino.

L'asilo-nido è rivolto a:

a) sollecitare tutte le attività cognitive, affettive, personali e sociali del bambino, assicurandogli un adeguato sviluppo psico-fisico e garantendogli, nel contempo, una preventiva assistenza sanitaria e psico-pedagogica;

b) collaborare con la famiglia al fine di favorire l'armonico sviluppo della personalità infantile;

c) facilitare l'accesso dei genitori o di chi ne fa le veci al lavoro, nonchè l'inserimento sociale e lavorativo della donna.

La Regione favorisce la realizzazione e la gestione degli asili-nido da parte di comuni o loro consorzi e delle comunità montane secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

Destinatari del servizio

Possono usufruire dell'asilo-nido tutti i bambini, di età inferiore ai tre anni, domiciliati nell'area di utenza dell'asilo nido, nonchè tutti i bambini che abbiano un genitore che presti attività lavorativa nella zona stessa.

Nel caso in cui le richieste di ammissione all'asilo-nido eccedano il numero dei posti disponibili, il comitato di gestione provvede alla assegnazione dei posti dando la precedenza ai bambini che abbiano obbiettivamente maggiore bisogno del servizio, secondo criteri appositamente previsti nel regolamento di gestione.

I bambini che non abbiano ottenuto l'ammissione all'asilo-nido di zona, possono essere ammessi in altri asili-nido, previa graduatoria unica suppletiva predisposta dall'ente gestore.

In sede di formazione della graduatoria di ammissione all'asilo-nido, i posti dei lattanti o dei divezzi non occupati sono assegnati, compatibilmente alla disponibilità della struttura, a bambini di altra età sino al raggiungimento della totalità delle iscrizioni possibili.

L'ente gestore può predisporre, in alternativa o in aggiunta alla graduatoria relativa al singolo asilo-nido, una graduatoria unica corrispondente al proprio ambito territoriale.

Titolo I

NORME PER LA LOCALIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE

Art. 3.

Localizzazione e strumenti urbanistici

L'asilo-nido fa parte dell'intero complesso dei servizi sociali e di educazione dell'infanzia.

Il numero e la localizzazione degli asili-nido sono previsti negli strumenti urbanistici, in rapporto alle esigenze della popolazione e nel rispetto delle norme e degli « standards » vigenti.

Le previsioni dei piani regolatori o dei programmi di fabbricazione già adottati devono essere adeguate alla prescrizione del comma precedente entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Ubicazione

Gli asili-nido sono ubicati:

a) preferibilmente in complessi edilizi di nuova costruzione destinati a strutture scolastiche (scuola materna e/o dell'obbligo);

b) in edifici singoli di nuova costruzione;

c) nei nuovi edifici residenziali, con le necessarie garanzie di funzionalità, sicurezza ed igiene.

Nei centri storici e nelle zone edificate ove non siano reperibili aree idonee, gli asili-nido possono essere ubicati in edifici preesistenti, purché vengano rispettate le norme di cui al seguente art. 5 e, comunque, siano realizzate le necessarie condizioni di sicurezza, igiene e funzionalità.

Art. 5.

Norme per la progettazione e l'esecuzione

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in armonia con le sue finalità ed, in particolare, con le esigenze psico-pedagogiche dei bambini, la Regione predispone le norme di progettazione e realizzazione degli asili-nido.

I progetti esecutivi, prima della loro approvazione a norma delle vigenti disposizioni, devono comunque essere sottoposti all'esame ed all'approvazione dei competenti organi tecnici sia per le norme di sicurezza che per quelle igienico-sanitarie.

Art. 6.

Ricettività

Ogni asilo-nido deve avere un numero di posti non inferiore a venticinque e non superiore a sessanta: ai lattanti deve essere riservato, di norma, da un quarto a un sesto dei posti.

In relazione a particolari esigenze locali, possono essere realizzati asili-nido con diversa ricettività o diversi rapporti lattanti/divezzi.

Eventuali micro-asili possono essere costituiti come unità aggregate a scuole materne, od altre idonee strutture esistenti o come nuclei decentrati di altri asili-nido.

In detti micro-asili devono essere rispettate le norme della presente legge, del regolamento relativo alle norme di progettazione e, comunque, realizzate le necessarie condizioni di sicurezza, igiene e funzionalità.

Titolo II

NORME PER LA GESTIONE

Art. 7.

Enti gestori

I comuni tramite gli organi del decentramento, ove esistano, i loro consorzi e le comunità montane gestiscono ogni asilo-nido per mezzo di un apposito comitato.

Il regolamento di gestione, di cui al seguente art. 8, stabilisce anche le modalità di partecipazione alla gestione sociale.

Art. 8.

Gestione sociale

La gestione sociale è l'insieme delle attività di partecipazione che contribuiscono alla definizione dei contenuti e delle caratteristiche del servizio, nonchè al funzionamento dell'asilo-nido, tramite i seguenti organi:

assemblea dei genitori;
comitato di gestione;
gruppo educativo.

Art. 9.

Assemblea dei genitori

L'assemblea è costituita da entrambi i genitori dei bambini iscritti all'asilo-nido o di chi ne fa le veci.

Si riunisce, su convocazione del suo presidente, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, almeno tre volte l'anno: in occasione dell'inizio dell'attività annuale; nel corso dell'anno per la verifica del programma avviato; a conclusione dell'attività annuale.

L'assemblea può essere convocata altresì su richiesta dei suoi componenti o dall'ente gestore o dal comitato di gestione, secondo le forme e le procedure previste dal regolamento di gestione.

Art. 10.

Compiti dell'assemblea dei genitori

L'assemblea dei genitori costituita ai sensi del precedente articolo:

1) elegge, nella prima riunione, il suo presidente;

2) elegge i suoi rappresentanti nel comitato di gestione;

3) esprime pareri e formula proposte al comitato di gestione in merito agli orientamenti educativi, socio-psico-pedagogici, igienico-sanitari ed organizzativi dell'asilo-nido in sede di approvazione del piano annuale di attività e, comunque, ogni qualvolta se ne presenti la necessità;

4) verifica e controlla il regolare andamento del servizio, anche in relazione ad una corretta assegnazione dei posti disponibili ed un loro eventuale aumento da parte del comitato di gestione, ed in particolare lo svolgimento delle attività programmate.

Art. 11.

Comitato di gestione

Del comitato di gestione, nominato da uno degli enti di cui al precedente art. 7, fanno parte:

i rappresentanti dell'assemblea dei genitori;

i rappresentanti dell'ente gestore, non necessariamente appartenenti ad organi dello stesso e comunque designati con rispetto delle minoranze;

i rappresentanti del personale operante nell'asilo-nido.

Nel caso in cui il servizio non riesca a soddisfare tutte le richieste fanno altresì parte del comitato di gestione un rappresentante dei genitori, o chi ne fa le veci, dei bambini in attesa di ammissione all'asilo-nido.

Il regolamento, di cui al successivo art. 15, determina, anche in rapporto alla ricettività della struttura, il numero complessivo dei componenti il comitato, non superiore comunque a tredici membri nonchè la relativa ripartizione tra le diverse componenti rappresentate.

Il numero dei rappresentanti dei genitori eletti dalla rispettiva assemblea non può, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero complessivo dei componenti il comitato, e non può, comunque, essere comprensivo del rappresentante eletto dai genitori dei bambini in attesa di essere ammessi al nido.

I membri del comitato di gestione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Decadono per assenza secondo le norme generali vigenti in materia e ad essi subentrano i primi non eletti delle rispettive rappresentanze.

I genitori decadono nel caso in cui i bambini non usufruiscano più del servizio e non siano più interessati ad esservi ammessi; il personale se trasferito ad altra struttura o, comunque, non più operante in quella dove è stato eletto.

Art. 12.

Attribuzioni del comitato di gestione

Il comitato di gestione concorre al funzionamento ed allo sviluppo dell'asilo-nido, garantendo un rapporto costante tra i cittadini, comunque interessati al servizio, e l'ente gestore.

Oltre i compiti ad esso eventualmente attribuiti dall'ente gestore con l'apposito regolamento di cui al successivo art. 15, compete, tra l'altro:

1) elaborare ed approvare, in collaborazione con l'assemblea dei genitori ed il gruppo educativo, il piano annuale delle attività socio-psico-pedagogiche, gli orientamenti educativi dell'asilo-nido, nonchè gli indirizzi igienico-sanitari ed organizzativi del servizio, comprese le modalità di verifica ricorrente dello stesso;

2) formulare proposte per l'acquisto del materiale didattico e ludico, con particolare riferimento all'indicazione di quei sussidi didattici e strumentali che consentono la permanenza ed il pieno inserimento dei bambini handicappati alla vita collettiva dell'asilo-nido;

3) esprimere all'ente gestore proposte sull'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento al calendario annuale, all'orario settimanale e giornaliero del servizio;

4) formulare all'ente gestore — in collaborazione con il gruppo educativo — proposte ed ipotesi per l'aggiornamento e la formazione permanente degli operatori, decidendo altresì la programmazione del monte-ore destinato agli incontri periodici con gli utenti e agli impegni derivanti dalla gestione sociale;

5) analizzare le somme iscritte nel bilancio preventivo e nel conto consuntivo, inerenti la gestione dell'asilo-nido, esprimendo al riguardo pareri e proposte all'ente gestore, anche in riferimento alle modalità e ai criteri di determinazione delle rette;

6) esaminare le domande di ammissione all'asilo-nido e predisporre la relativa graduatoria da sottoporre all'approvazione dell'ente gestore, formulando altresì, nel corso dell'anno, sulla base dei criteri previsti dal regolamento di gestione, le relative proposte di decadenza;

7) verificare mensilmente la effettiva copertura dei posti disponibili e di quelli resisi vacanti nel corso dell'anno disponendo, eventualmente, a seguito di controlli periodici, e comunque dopo due mesi di attività annuale del nido, l'aumento del numero dei bambini, ammissibili sino al quindici per cento dei posti disponibili, salvo successiva comunicazione all'ente gestore ed alla assemblea dei genitori;

8) garantire la presenza di una rappresentanza almeno alle riunioni di cui al secondo comma dell'art. 9 dell'assemblea dei genitori, predisponendo una relazione scritta inerente ai temi trattati;

9) curare i rapporti con i genitori ed assumere le opportune iniziative in merito ad osservazioni, suggerimenti e reclami eventualmente pervenuti per iscritto dando, comunque, risposta scritta;

10) promuovere e stimolare tra la cittadinanza e le forze politiche e sociali la conoscenza e il dibattito sulle finalità del servizio e la sua migliore organizzazione e realizzazione

Il comitato di gestione per l'espletamento delle sue attribuzioni, si riunisce almeno una volta al mese.

Il regolamento di gestione stabilisce modi e forme per la pubblicità delle sedute e dei relativi ordini del giorno e verbali.

Art. 13.

Gruppo educativo - Composizione e compiti

Il gruppo educativo è costituito da tutto il personale comunque operante nella struttura.

Esso ha il compito di favorire il pieno ed integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio, e la gestione collegiale del lavoro.

A tal fine si riunisce periodicamente per l'impostazione e la verifica del lavoro psicopedagogico e, più in generale, per l'elaborazione di indicazioni metodologiche ed operative, relative alle problematiche complessive del servizio.

Al gruppo educativo compete, tra l'altro:

collaborare con il comitato di gestione e con l'assemblea dei genitori con l'apporto di uno specifico contributo per la determinazione degli orientamenti educativi e per la elaborazione del programma annuale di attività;

attuare il piano di lavoro approvato segnalando tempestivamente al comitato di gestione ed alla assemblea dei genitori le eventuali difficoltà di realizzazione ostative al buon funzionamento del servizio;

proporre al comitato di gestione la utilizzazione dei fondi in dotazione per l'acquisto del materiale didattico;

eleggere i suoi rappresentanti nel comitato di gestione;

partecipare alle riunioni dell'assemblea dei genitori;

esprimere, al comitato di gestione, suggerimenti e proposte per l'aggiornamento professionale e la formazione permanente degli operatori.

Alla prima convocazione per la costituzione del gruppo e la elezione del suo coordinatore provvede l'ente gestore.

Art. 14.

Funzioni dell'ente gestore

L'ente gestore, determinato ai sensi del precedente art. 7, assicura il regolare funzionamento dell'asilo-nido, garantendone il coordinamento con le altre strutture educative e con i restanti servizi materno-infantili, nell'ambito del suo territorio, con particolare riferimento ai piani di intervento per la prevenzione, cura e diagnosi precoce degli handicaps.

A tale fine provvede, in particolare:

1) ad approvare, sentito il comitato di gestione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo delle spese generali di funzionamento degli asili-nido, comprese le modalità ed i criteri per la determinazione delle eventuali rette;

2) ad approvare, sentito il comitato di gestione, il calendario annuale e settimanale del servizio, il periodo e la durata di eventuali sospensioni, non superiori comunque ad un mese nell'anno solare, nonchè l'orario e la durata giornaliera dello stesso in funzione delle esigenze socio-economiche degli utenti

3) a verificare l'assegnazione dei posti disponibili effettuata dal comitato di gestione, approvandone la relativa graduatoria nonchè le eventuali successive decadenze;

4) a favorire il trasporto gratuito dei bambini agli asili-nido, situati in zone agricole o in zòne urbane, con difficoltà di collegamento;

5) a garantire l'assistenza sanitaria, psico-pedagogica e la vigilanza igienico-sanitaria, tramite i relativi servizi dell'unità sanitaria locale;

6) a stipulare apposita assicurazione contro gli infortuni, invalidità permanente e temporanea, morte, per tutti i bambini accolti all'asilo-nido e per tutta la durata della loro permanenza nella struttura;

7) a stabilire, sentito il comitato di gestione, le modalità per garantire l'aggiornamento professionale e la formazione permanente degli operatori.

Art. 15.
Regolamento di gestione

L'ente gestore, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e sulla base delle norme ivi previste, provvede all'approvazione del regolamento per la gestione ed il controllo degli asili-nido. Tale regolamento deve comunque indicare:

1) le norme e le procedure per la convocazione degli organi della gestione sociale, anche in ordine ai tempi della loro prima convocazione, nonchè le condizioni per la validità delle sedute e le modalità per la pubblicità delle stesse e dei relativi atti, ove previsto;

2) il numero dei componenti il comitato di gestione, nonché la relativa ripartizione tra le diverse componenti rappresentate;

3) la disponibilità, nonchè l'entità e le modalità di utilizzo da parte del comitato di gestione di un fondo per materiale didattico, per le spese impreviste comprese quelle per la piccola manutenzione;

4) le modalità di coordinamento all'interno di ogni asilo-nido e tra gli asili-nido presenti sul territorio di sua competenza, nonchè con i restanti servizi materno-infantili e con le altre strutture educative per l'infanzia;

5) le modalità per la consultazione e la partecipazione delle forze politiche e sociali più rappresentative del suo territorio;

6) le condizioni e le modalità di decadenza dalla iscrizione nel caso di una protratta mancata fruizione del servizio;

7) la determinazione del numero di ore mensili da destinare agli incontri periodici degli operatori, a quelli del personale con i genitori ed agli oneri derivanti dalla gestione sociale;

8) le forme di collegamento con i piani di intervento per la prevenzione, la cura e la diagnosi precoce degli handicaps nonchè, nell'ambito degli orientamenti educativi e psicopedagogici generali, l'individuazione di specifiche attività per l'inserimento dei bambini portatori di handicaps;

9) le modalità di erogazione dei servizi garantiti tramite l'unità sanitaria locale, compresa la frequenza degli accessi del pediatra determinati in relazione alla ricettività della struttura e comunque non inferiori a due prestazioni settimanali e a tre controlli generali per ogni bambino.

Titolo III

NORME PER IL PERSONALE

Art. 16.
Assunzione e stato giuridico

Il personale degli asili-nido è assunto ed inquadrato nei ruoli organici del personale comunale secondo le norme che regolano la materia.

Art. 17.
Titoli per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione al concorso al posto di educatore, gli aspiranti devono possedere, oltre ai requisiti generali per l'accesso ai pubblici concorsi, uno dei seguenti diplomi:

a) maestre d'asilo;

b) vigilatore di infanzia;

c) puericultore;

d) qualifica di assistente d'infanzia;

e) maturità professionale di assistente di comunità infantile;

f) abilitazione magistrale;

g) maturità tecnica femminile (specializzazione dirigente di comunità).

Art. 18.
Personale dell'asilo-nido

L'organico dell'asilo-nido è determinato in base ai seguenti rapporti:

a) educatori, uno ogni otto bambini;

b) addetti ai servizi generali, uno ogni quindici bambini, tra cui un cuoco (o il suo sostituto in caso di assenza del cuoco).

Alla determinazione dell'organico si procede tenendo presente: la ricettività dell'asilo-nido, il numero delle ore giornaliere e settimanali di apertura dello stesso, il numero delle ore settimanali di lavoro di ciascun operatore diminuito delle ore a disposizione per gli incontri periodici di cui al precedente art. 12, n. 4.

Si arrotondano per eccesso le unità frazionarie superiori a 5/10, si trascurano quelle uguali od inferiori.

L'organico assegnato all'asilo-nido deve comunque assicurare il regolare svolgimento del servizio.

L'ente gestore, in rapporto alle esigenze di servizio e nei casi di assenza del personale prevista dalle leggi vigenti, prevede, nel regolamento, eventuali sostituzioni e stabilisce la mobilità del personale nell'ambito della circoscrizione, o del comune, quando sia compromesso il funzionamento del servizio.

Art. 19.
Aggiornamento professionale

La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività di qualificazione ed aggiornamento per il personale degli asili-nido.

Tali attività si articolano in:

a) corsi di formazione professionale organizzati dalla Regione d'intesa con gli enti locali, al fine di armonizzare ed elevare le differenti formazioni scolastiche;

b) corsi periodici di riqualificazione e di aggiornamento professionale, organizzati dagli enti locali d'intesa con la Regione;

c) altre iniziative quali: seminari e giornate di studio organizzati dagli enti locali e dagli organi di decentramento amministrativo, sentito il comitato di gestione, allo scopo di confrontare ed armonizzare le varie esperienze di lavoro che si realizzano nei vari servizi, nonchè di approfondire la conoscenza della realtà economica, sociale e culturale in cui opera il servizio.

Titolo IV

NORME GENERALI PER LA PROGRAMMAZIONE E LA FORMAZIONE DEI PIANI DI INTERVENTO

Art. 20.
Programmazione e finanziamento

Spetta ai comuni, consorzi di comuni ed alle comunità montane, programmare, in rapporto alle esigenze della popolazione infantile sino a tre anni, l'istituzione degli asili-nido e provvedere al finanziamento della realizzazione.

I comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane sono autorizzati ad utilizzare anche, contributi provenienti da organismi pubblici o da privati finalizzati alla costruzione ed alla gestione degli asili-nido.

Le spese di costruzione, gestione e manutenzione eccedenti i contributi previsti dalla presente legge e quelli statali sono a carico degli enti gestori e sono obbligatorie.

Art. 21.
Concorso della Regione alle spese di realizzazione

La Regione concorre alle spese di realizzazione degli asili-nido.

A tale fine programma piani annuali e pluriennali di intervento determinando l'entità dei contributi e le modalità di concessione ed erogazione degli stessi.

All'onere derivante dal comma precedente si provvede con appositi stanziamenti nella parte corrente degli stati di previsione della spesa nei bilanci regionali di competenza.

La Regione controlla e garantisce che gli interventi di cui alla presente legge siano funzionalmente coordinati con quelli statali e provinciali.

I contributi regionali sono cumulabili con eventuali altri contributi ricevuti dagli enti gestori per la realizzazione di asili-nido, entro i limiti massimi che saranno indicati nella formazione di singoli piani di interventi.

Art. 22.
Concorso delle province

Le province possono concorrere alle spese di costruzione, impianto e gestione degli asili-nido comunali e consortili, con apposito fondo annualmente iscritto in bilancio.
La ripartizione dei fondi stanziati dalle province deve essere comunicata alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 23.
Concorso della Regione alle spese di gestione

Per il concorso alle spese di gestione, la Regione iscrive annualmente nel proprio bilancio un fondo alimentato:

1) dai finanziamenti statali ivi comprese le assegnazioni per l'esercizio della disciolta O.N.M.I. — opera nazionale per la maternità e l'infanzia;
2) da eventuali contributi integrativi a carico della Regione.

L'indennità del contributo è stabilita annualmente con deliberazione consiliare.

Art. 24.
Ripartizione del fondo regionale di gestione

Il fondo annuale per il concorso delle spese di gestione di cui al precedente articolo è ripartito tra tutti gli asili-nido tenendo conto:

a) degli eventuali contributi già percepiti dagli enti gestori da parte delle amministrazioni provinciali;
b) dei posti-bambino utilizzati;
c) degli effettivi mesi di funzionamento del servizio.

Con lo stesso fondo la Regione concorre alle spese di gestione in favore degli enti gestori che gestiscono gli asili-nido mediante convenzione.

Art. 25.
Richiesta del contributo di gestione

Le richieste di contributo di gestione degli asili-nido devono essere presentate al presidente della giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno. Esse devono essere corredate:

a) nel caso di asili-nido di nuova istituzione;
dalla copia del bilancio di previsione;
da documentazione sull'organico del personale e sulla ricettività dell'asilo-nido;
ove già approvato, da copia del regolamento di gestione;

b) nel caso di asili-nido esistenti;
da copia del bilancio preventivo;
da copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

L'erogazione dei contributi per la gestione viene disposta, in una unica soluzione, dalla giunta regionale.

Titolo V

NORME PER L'APERTURA ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI-NIDO PRIVATI

Art. 26.
Funzioni regionali

La Regione, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, relative — tra l'altro — alla autorizzazione all'apertura ed al funzionamento degli asili-nido privati, rilascia apposita autorizzazione, revocabile in qualsiasi momento vengano a mancare i requisiti e le condizioni di cui ai successivi articoli, necessari per la sua concessione.

Art. 27.
Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento degli asili-nido privati

Le istituzioni pubbliche e private regolarmente riconosciute o di fatto operanti nel territorio regionale, nonchè i privati cittadini che intendano istituire e/o gestire, anche a scopo di lucro, asili-nido o strutture comunque denominate, destinate alla ospitalità di bambini da 0 a 3 anni, anche quali sezioni staccate di strutture e servizi già funzionanti, sono obbligati ad ottenere dalla Regione preventiva autorizzazione alla apertura ed al funzionamento del servizio.

Art. 28.
Domanda e documentazione

Al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al precedente art. 26, gli interessati fanno pervenire al comune nel cui territorio intendono istituire o gestire il servizio la seguente documentazione:

1) domanda, in carta da bollo, del legale rappresentante ove sia previsto, dell'istituzione e, in mancanza della persona che all'atto della richiesta formalmente dichiari di assumere ogni responsabilità penale e civile derivante dall'istituzione e gestione del servizio, contenente i dati anagrafici, la qualifica professionale, l'indirizzo del richiedente, l'ubicazione dell'asilo-nido, la sua ricettività — con l'indicazione delle relative strutture — e l'età dei bambini ammessi;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di godimento dei diritti civili e politici;
4) certificato del casellario giudiziale;
5) certificato dei carichi pendenti;
6) atto costitutivo (se trattasi di società);
7) indicazione dei mezzi finanziari, patrimoniali e strumentali a disposizione;
8) regolamento di gestione;
9) relazione programmatica sulla organizzazione funzionale del servizio: finalità e metodi educativi; ricettività dell'asilo-nido, articolazione ambientale ed attrezzature; organico del personale e qualificazione professionale; organizzazione del lavoro; organizzazione delle attività del bambino; rapporti e collegamenti funzionali del servizio con le strutture sociali, sanitarie e formative;
10) planimetrie quotate (in scale 1/100) dei locali, con indicazione degli arredi;
11) planimetrie sezioni del complesso di cui eventualmente i locali sono parte, in numero.

Art. 29.
Istruttoria della pratica

Il comune, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda volta ad ottenere l'autorizzazione di cui al precedente art. 26, verificata la regolarità della stessa, la sussistenza di tutti i requisiti richiesti nonchè la rispondenza dei locali e delle attrezzature alle norme tecniche previste dalla presente legge, con apposita deliberazione esprime il proprio parere in merito, dando atto in particolare:

della regolarità della domanda e della documentazione allegata;
della ricettività dichiarata e di quella accertata dall'ente locale, ai sensi ed in conformità a quanto previsto dal successivo art. 31;
dell'idoneità dei locali sia in relazione alla loro ubicazione, che alle necessarie condizioni di sicurezza, igiene e funzionalità degli stessi, nonchè dei relativi impianti e servizi;
della necessità dell'asilo-nido, anche in rapporto agli obiettivi programmatici del settore ed alle strutture pubbliche esistenti nel territorio.

Il comune, esperita l'istruttoria di cui sopra, inoltra il proprio atto deliberativo corredato dalla domanda del richiedente, alla Regione per il rilascio della predetta autorizzazione.
A tal fine la giunta regionale, verificata la regolarità dell'istruttoria, su conforme parere della commissione consiliare competente, provvede, con apposito atto deliberativo, a negare o concedere l'autorizzazione richiesta dandone contestuale comunicazione al comune interessato.
Il presidente della giunta, previa esecutività della deliberazione di cui al comma precedente, emette il decreto di autorizzazione alla apertura e funzionamento del servizio.

Art. 30.
Revoca dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento degli asili-nido privati

La Regione, in ogni momento, su segnalazione del comune competente per territorio, degli utenti o di qualsiasi cittadino interessato, ravvisi la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per la concessione della autorizzazione all'apertura ed al funzionamento dell'asilo-nido privato, provvede, con apposito atto deliberativo, alla sua revoca, dandone contestuale comunicazione all'ente locale interessato, salva comunque la competenza amministrativa regionale di chiusura immediata del servizio, a norma della vigente legislazione in materia.

Art. 31.
Ricettività

La ricettività dell'asilo-nido è determinata in base alla superficie utile; alle caratteristiche tecniche ed al grado di sicurezza, igiene e funzionalità che presentano i locali, nonché alle attrezzature in relazione alle norme della presente legge, al regolamento relativo alle «norme di progettazione e realizzazione degli asili-nido» ed alle altre prescrizioni vigenti per i locali di uso collettivo.

Il numero massimo dei posti, in ogni caso, non può essere superiore a sessanta.

I posti possono essere destinati indistintamente a soli divezzi, a lattanti o ad entrambe le sezioni, in rapporto adeguato alle strutture ed alle attrezzature del complesso.

Il gestore del servizio provvede, in ogni caso, ad assicurare i bambini ospitati, per tutta la durata della permanenza all'asilo-nido, contro gli infortuni, l'invalidità temporanea o permanente, la morte.

Art. 32.
Assistenza e vigilanza sanitaria

L'assistenza sanitaria preventiva è garantita da un medico pediatra.

La frequenza degli accessi del pediatra deve essere indicata nel regolamento di gestione e, comunque, non può essere inferiore a due visite settimanali.

La vigilanza igienica e sanitaria è esercitata dal personale medico dell'unità sanitaria locale competente per territorio ed è estesa a tutti gli operatori dell'asilo-nido.

Art. 33.
Personale

Il personale addetto all'asilo-nido deve essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 17; deve essere di sana costituzione e non deve risultare portatore di possibili infezioni.

Detto personale non può essere in numero inferiore a quello richiesto per l'organico di un asilo-nido comunale con uguale numero di posti e di ore di funzionamento.

Per favorire la qualificazione del servizio, al personale dell'asilo-nido privato, deve essere garantita la possibilità di un aggiornamento professionale anche attraverso l'accesso alle iniziative di cui all'art. 19.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art. 34.
Norme per la localizzazione e la realizzazione

Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle norme di cui all'art. 3 della presente legge e nei comuni che non hanno ancora adottato alcuno strumento urbanistico, si attuano le norme degli articoli 1, 4, 5 e 6 della legge regionale 5 marzo 1973, n. 5.

Art. 35.
Norme per la progettazione e l'esecuzione

Sino all'emanazione delle «norme di progettazione e realizzazione degli asili-nido», di cui al precedente art. 5 e per i progetti approvati, ai sensi delle vigenti leggi entro un anno dall'entrata in vigore delle stesse, si applicano le norme di cui agli articoli 7 e 18 della legge regionale 5 marzo 1973, n. 5.

Art. 36.
Assistenza e vigilanza sanitaria

Fino alla data di effettivo funzionamento delle unità sanitarie locali, l'ente gestore provvede a garantire l'assistenza sanitaria, di cui al precedente art. 32, tramite un medico pediatra e gli interventi di carattere psico-pedagogico con idonea équipe.

La vigilanza igienico-sanitaria è esercitata dall'ufficio sanitario del comune ove ha sede l'asilo-nido.

Art. 37.
Adeguamento degli asili-nido privati

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli asili-nido privati devono adeguarsi alle norme previste per le strutture, l'organizzazione ed il funzionamento; per le strutture qualora le difformità non siano tali da pregiudicare i necessari requisiti di sicurezza, igiene e funzionalità, è facoltà degli organi competenti concedere una proroga che, comunque, non può superare complessivamente un periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso tempo gli asili-nido privati che attualmente operano sul territorio regionale e che non siano già stati riconosciuti idonei a funzionare a norma della precedente legislazione, devono provvedere alla richiesta dell'autorizzazione all'esercizio di cui al precedente art. 26.

Art. 38.
Piano asili-nido 1972-76

Per i finanziamenti del piano regionale quinquennale 1972-76, relativi alla istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato e per il cumulo dei relativi contributi, si applicano le norme di cui alle leggi regionali n. 5 del 5 marzo 1973, n. 62 del 18 dicembre 1976, e n. 61 del 22 settembre 1978.

Per l'erogazione dei contributi medesimi, si applicano le norme di cui all'art. 17 della legge di bilancio n. 8 del 28 gennaio 1980.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 16 giugno 1980

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 12 giugno 1980.

(10589)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803500)